

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERE A), B), C), D) E), F) E H), DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2013-bis e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h);

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento acustico;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale, e in particolare l'articolo 4;

VISTA la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 e, in particolare, l'articolo 14, commi 24-*bis* e seguenti;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate;

VISTO il regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE;

VISTA la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

VISTA la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

VISTA la direttiva (UE) 2015/996 della Commissione europea del 19 maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, recante la disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1998, recante atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), e dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 22 dicembre 2016;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ... ;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

(Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera a) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

ART. 1

(Modifiche dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) alla lettera aa), la parola: “**comunale**” è sostituita dalle seguenti: “**individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3,**”;

b) la lettera bb), è sostituita dalla seguente:

“bb) «zona silenziosa in aperta campagna»: una zona, esterna all'agglomerato, delimitata dalla regione territorialmente competente su proposta dell'autorità comunale - ovvero, qualora la zona ricade nell'ambito territoriale di più regioni, tramite apposito protocollo d'intesa tra le medesime – che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative.”.

ART. 2

(Modifiche dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: “30 giugno 2012” sono sostituite dalle seguenti: “**30 giugno 2017 e, successivamente, entro il 31 marzo 2022 e ogni cinque anni a partire da tale data**” e alla lettera b), dopo le parole: “o delle relative infrastrutture” sono inserite le seguenti: “non di interesse nazionale né di interesse di più regioni” e l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Nel caso di infrastrutture **principali** di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori trasmettono la mappatura acustica e i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture, **riferiti al precedente anno solare**, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, ogni cinque anni. **I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati.**”;

c) al comma 4, al primo periodo, le parole: “entro il 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 gennaio 2017 e, successivamente, ogni cinque anni” e, sono aggiunte, in fine, le seguenti: “La comunicazione deve includere anche **tutti i dati utilizzati quali ubicazione, dimensione e andamento plano-altimetrico dell'infrastruttura, flussi di traffico suddivisi per mezzi e relative velocità, nonché, in caso di infrastrutture stradali, tipologia del manto stradale e stato di manutenzione, in caso di infrastrutture ferroviarie, tipologia di convogli ferroviari e almeno per i convogli merci, lunghezza, tipo di freni e ogni altro dato necessario all'elaborazione della mappatura acustica, al fine di consentire all'autorità responsabile dell'agglomerato di predisporre le mappe acustiche strategiche di propria competenza.**”;

d) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le mappature acustiche sono redatte in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), sulla base di linee guida adottate, su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.”;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Ferma restando la tempistica di cui ai commi 3 e 3-bis, le mappe acustiche strategiche e le mappature acustiche di cui ai **predetti commi** sono riesaminate e rielaborate **in funzione della necessità, almeno ogni cinque anni.**”;

f) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti responsabili della redazione delle **mappature acustiche ovvero delle mappe acustiche** strategiche degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attività **di verifica**, le regioni o le province autonome **possono avvalersi**, ove necessario, del supporto dell’Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).”.

ART. 3

(Modifiche dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194)

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: “18 luglio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “18 **luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 aprile 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data**” e alla lettera b), dopo le parole: “o delle relative infrastrutture” sono inserite le seguenti: “non di interesse nazionale né di interesse di più regioni” e l’ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Nel caso di infrastrutture **principali** di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori trasmettono i piani d’azione e le sintesi di cui all’allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, ogni cinque anni. **I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione dei piani di azione.**”;

c) al comma 4, le parole: “18 gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “18 ottobre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni”;

d) al comma 6, prima delle parole: “L’autorità individuata” sono inserite le seguenti parole: “Ferma restando la tempistica di cui al comma 3,”, e le parole: “ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta necessario e” sono soppresse;

e) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso in cui le regioni o le province autonome **sono** i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attività **di verifica**, le regioni o le province autonome **possono avvalersi**, ove necessario, del supporto dell’agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).”;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. I piani d’azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono i piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o nell’esercizio delle relative infrastrutture **adottati ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, i piani comunali di risanamento acustico, adottati, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera i), dell’articolo 4, comma 2, e**

dell'articolo 7, comma 1, della predetta legge. Ai fini del recepimento dei predetti piani di contenimento ed abbattimento del rumore, si applicano le indicazioni contenute nelle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.”;

g) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: *“10-bis. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna.*

10-ter. Al fine di assicurare il coordinamento del piano di azione elaborato dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli agglomerati interessati, l'autorità individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, verifica con apposito provvedimento la coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di azioni e interventi sul territorio e stabilisce le necessarie prescrizioni.”.

ART. 4

(Modifiche dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: *“a) entro il 30 giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonché gli aeroporti principali;”;*
- 2) la lettera b) è soppressa;
- 3) alla lettera c) le parole: *“entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6,”* sono sostituite dalle seguenti: *“entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni;”;*
- 4) alla lettera d) le parole: *“entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6,”* sono sostituite dalle seguenti: *“entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente, ogni cinque anni;”;*

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome territorialmente competenti, per gli agglomerati e le infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale né di interesse di più regioni, nonché per le zone silenziose degli agglomerati e per le zone silenziose in aperta campagna, per quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

- a) *entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a), nonché i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica;*
- b) *entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 3, commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche e alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;*
- c) *entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 4, commi 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.*

2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, per quanto di competenza comunicano al Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a).”.

ART. 5

(Modifiche dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, al comma 1, le parole: “*decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni*” sono sostituite dalle seguenti: “*decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.*”.

ART. 6

(Modifiche dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “*1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 3, commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.*”.

b) al comma 3, le parole: “*comma 2*” sono sostituite dalle seguenti: “*comma 2-bis*”.

CAPO II

(Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera b), della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

ART. 7

(Sostituzione dell'allegato 2 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194)

1. A decorrere dal 31 dicembre 2018, in luogo dell'applicazione dell'allegato 2 “*Metodi di determinazione dei descrittori acustici*” del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, si applicano i metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti, a norma della direttiva 2002/49/CE, dall'allegato alla direttiva (UE) 2015/996.

ART. 8

(Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico)

1. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.

2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di supporto tecnico-scientifico in materia di:

- a) recepimento dei descrittori acustici previsti dalla direttiva 2002/49/CE;
- b) definizione della tipologia e dei valori limite da comunicare alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 8 della direttiva 2002/49/CE, tenendo in considerazione le indicazioni fornite in sede di revisione dell'allegato III della direttiva stessa in materia di

effetti del rumore sulla salute, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei relativi decreti attuativi;

- c) coerenza dei valori di riferimento cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 rispetto alla direttiva 2002/49/CE;
- d) modalità di introduzione dei valori limite che saranno stabiliti nell'ambito della normativa nazionale, al fine di un loro graduale utilizzo in relazione ai controlli e alla pianificazione acustica;
- e) aggiornamento dei decreti attuativi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito ai metodi di determinazione dei descrittori acustici di cui all'allegato 2 della direttiva 2002/49/CE ed alla definizione dei valori limite ambientali, anche secondo criteri di semplificazione.

3. La Commissione è costituita con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di supplente del presidente, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico.

4. Per ciascuno dei componenti la Commissione tecnica è nominato un supplente.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca le riunioni della Commissione.

6. Ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, **rimborsi spese** o altri emolumenti comunque denominati.

CAPO III

(Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera c), della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

ART. 9

(Modifiche dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) dopo la lettera **d**) è inserita la seguente: "*d-bis) sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);*";
- 2) la lettera **g**) è sostituita dalla seguente: "*g) valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9.*";
- 3) dopo la lettera **h**) è aggiunta la seguente: "*h-bis) valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.*";

b) al comma 2 le parole: "*e h*)" sono sostituite dalle seguenti: "*, h*) e *h-bis*)" **ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione**

specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), con modalità tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.”.

ART. 10

(Modifiche dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: “o di nuove situazioni” sono sostituite dalle seguenti: “o di modifiche normative”.

ART. 11

(Modifiche dell'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

1. All'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. *Nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato acustico del comune. La relazione è approvata dal consiglio comunale ed è trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020, e successivamente ogni cinque anni, anche al fine di consentire alla regione di valutare la necessità di inserire i suddetti comuni tra gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto.*”;
- b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. *In sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, è data priorità ai comuni che ottemperano all'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 5 e ai comuni individuati dalla regione o dalla provincia autonoma quali agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.*”.

ART. 12

(Modifiche dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

1. All'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. *La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, **in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.***”;
- b) il comma 3-bis è soppresso;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. *La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*”;
- d) **al comma 6, dopo le parole: “dagli impianti” sono aggiunte le seguenti:“, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.” e l'ultimo periodo è soppresso.**

ART. 13

(Modifiche dell'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

1. All'articolo 10, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: “*da lire 2.000.000 a lire 20.000.000*” sono sostituite dalle seguenti: “*da 2.000 euro a 20.000 euro*”;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “*2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.*”;
- c) al comma 3, le parole: “*da lire 500.000 a lire 20.000.000*” sono sostituite dalle seguenti: “*da 500 euro a 20.000 euro*”;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “*4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza.*”;
- e) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “*4-bis. La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme di cui al comma 4, è trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza.*”;
- f) al comma 5, primo periodo, le parole: “*nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2,*” sono sostituite dalle seguenti: “*nel caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11,*” , e dopo le parole: “*fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione.*” sono inserite le seguenti: “*Le modalità di accantonamento delle predette somme, della loro comunicazione, nonché del loro utilizzo finale, sono definite secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente. Al fine di garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono essere indicate le voci di bilancio relative alle attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali è calcolata la percentuale di accantonamento.*”;
- g) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “*5-bis. L'obbligo di accantonamento di cui al comma 5 non sussiste qualora si dimostra che non ricorre la necessità di realizzare interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11. Di tale circostanza deve essere data dimostrazione mediante una relazione motivata da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture. Per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il suddetto obbligo di accantonamento non sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.*”;

h) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: "5-ter. In caso di inottemperanza da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture a quanto stabilito al comma 5, relativamente alla predisposizione e presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei tempi prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 del presente articolo."

ART. 14

(Modifiche dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

1. All'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *"1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o più regolamenti, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonché dagli impianti eolici."*;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: *"1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 possono essere modificati o abrogati i seguenti regolamenti in materia di inquinamento acustico: decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 142, decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459, decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n. 304, e decreto del Presidente della Repubblica del 11 dicembre 1997, n. 496. Con le medesime modalità i predetti regolamenti possono essere integrati per quanto attiene alla disciplina dell'inquinamento acustico derivante da aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali."*;
- c) al comma 2, le parole: *"devono essere"* sono sostituite dalle seguenti: *"e comma 1-bis sono"*, e dopo le parole: *"dallo Stato italiano"* sono aggiunte le seguenti: *"e sono sottoposti ad aggiornamento in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi conoscitivi, secondo criteri di semplificazione."*

ART. 15

(Modifica dell'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

1. All'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: *"d-bis) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge."*

CAPO IV

(Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera d), della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

ART. 16

(Disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche)

1. Con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come da ultimo modificato dall'articolo 14, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle disposizioni del presente decreto, anche attraverso la previsione di fasce di pertinenza.

ART. 17

(Disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attività sportive)

1. Con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle disposizioni del presente decreto, con la specifica disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, incluso il tiro a volo e attività assimilabili, ovvero discipline sportive con utilizzo di armi da fuoco.

CAPO V

(Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera e), della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

ART. 18

(Modifiche all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 1, lettera c), dopo le parole: "commerciali ed agricole;" sono aggiunte le seguenti: "gli impianti eolici;"

ART. 19

(Modifiche all'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

1. All'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente: "*m-bis) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico;*".

CAPO VI

(Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

ART. 20

(Tecnico competente)

1. Al presente capo sono stabiliti i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La professione di tecnico competente in acustica rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

ART. 21

(Elenco dei tecnici competenti in acustica)

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni **o province autonome; la domanda di iscrizione nell'elenco è presentata secondo le modalità di cui all'allegato 1.**

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede direttamente alla gestione e pubblicazione, mediante idonei sistemi informatici da sviluppare in collaborazione con ISPRA, dell'elenco di cui al comma 1, cui è dato accesso alle regioni per gli adempimenti di competenza, con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposite linee guida.

3. L'elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalità, il numero d'iscrizione **nell'elenco di cui al comma 1, nonché, ove presente, gli estremi del provvedimento di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica, rilasciato dalla regione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998.**

4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere che alcuni dati, tra quelli di cui al comma 3, non sono resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione nell'elenco.

5. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1, secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1. Le regioni provvedono all'inserimento dei richiedenti nell'elenco di cui al comma 1.

6. I dipendenti pubblici **non iscritti nell'elenco di cui al comma 1** e che svolgono attività di tecnico competente in acustica nelle strutture pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono continuare a svolgere tale attività esclusivamente nei limiti e per le finalità derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza. Le predette strutture possono prevedere corsi di formazione per il personale ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.

7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'aggiornamento dell'elenco ed effettua verifiche periodiche dei requisiti e dei titoli autocertificati.

8. Le modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, nonché per l'aggiornamento professionale sono disciplinate all'allegato 1 al presente decreto.

ART. 22

(Requisiti per l'iscrizione)

1. All'elenco di cui all'articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno **12** crediti in tema di acustica, **di cui almeno 3 di laboratori di acustica**, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all'allegato 2;
- b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2;
- c) avere ottenuto almeno **12** crediti universitari in materie di acustica, **di cui almeno 3 di laboratori di acustica**, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;
- d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

2. In via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data del presente decreto, all'elenco di cui all'articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti requisiti:

- a) aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. Per attività professionale in materia di acustica applicata si intende:
 - 1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge;
 - 2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;
 - 3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;
 - 4) redazione di piani di risanamento;
 - 5) attività professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense;
- b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2.

3. L'idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti ai commi 1 e 2 è verificata dalla **regione o provincia autonoma**.

4. Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che sono in possesso di requisiti acquisiti in altro Stato membro dell'Unione europea, valutabili come equipollenti, ai sensi della normativa vigente, a quelli previsti ai commi 1 e 2.

ART. 23

(Tavolo tecnico nazionale di coordinamento)

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con il compito di:

- a) monitorare, a livello nazionale, la qualità del sistema di abilitazione e la conformità didattica dei corsi di formazione previsti dal presente decreto, anche attraverso appositi pareri resi **alla regione, per le finalità** di cui all'allegato 1, punto 3;
- b) favorire lo scambio di informazioni e l'ottimizzazione organizzativa e didattica degli stessi corsi;
- c) accertare i titoli di studio e i requisiti professionali, validi per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ai sensi dell'articolo 22.

2. Il tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con cadenza almeno quinquennale, provvede alla verifica delle modalità di erogazione e organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento proponendo l'eventuale aggiornamento dei relativi contenuti.

3. Il tavolo è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzione di presidente, da due rappresentanti di ISPRA, da un rappresentante del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio e da un rappresentante delle regioni e province autonome.

4. Possono partecipare al tavolo con funzione consultiva, altri soggetti in possesso di adeguata professionalità e competenza tecnica nelle materie all'ordine del giorno.

5. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, **rimborso spese** o altri emolumenti comunque denominati.

ART. 24

(Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. *La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.*”;
- c) il comma 8 è soppresso.

ART. 25

(Regime transitorio)

1. Le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano applicano la disciplina previgente alle domande di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Si applica la disciplina vigente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ad un corso riconosciuto dalla regione ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998.

3. Fino alla data di emanazione delle linee guida di cui all'articolo 21, comma 2, le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza semestrale e in formato digitale, i dati da inserire nell'elenco di cui all'articolo 21.

4. Nelle more dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, coloro che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, hanno presentato istanza di inserimento alla regione, continuano ad esercitare l'attività secondo la previgente disciplina.

CAPO VII

(Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera h), della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

ART. 26

(Criteri di sostenibilità economica)

1. La sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, è disciplinata sulla base di specifici criteri, concernenti anche le modalità di intervento in ambienti destinati ad attività produttive per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono tali attività, in attuazione dei piani di risanamento previsti dall'articolo 7 della medesima legge e dai predetti regolamenti. Tali criteri sono finalizzati all'introduzione di particolari tipologie di intervento sulle sorgenti e all'applicazione dei valori limite in conformità con le caratteristiche urbanistiche e paesaggistiche dei luoghi oggetto degli interventi di mitigazione acustica e tengono conto degli indirizzi emanati dalla Commissione Europea e, in ambito nazionale, delle norme tecniche prodotte dagli enti di normazione in materia.

2. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo

economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate specifiche linee guida recanti i criteri di cui al comma 1, anche al fine di consentire il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE.

CAPO VIII ***(Disposizioni finali)***

ART. 27 *(Provvedimenti attuativi)*

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto si provvede all'adeguamento dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) e m), nonché dell'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, alle disposizioni del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti della relazione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

ART. 28 *(Disposizioni finali e abrogazioni)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Le integrazioni e le modifiche agli allegati al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m-bis), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dal presente decreto è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

5. All'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il comma 3 è abrogato.

6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998.

ALLEGATO 1

(artt. 21, 22 e 23)

MODALITÀ PROCEDURALI PER L'ISCRIZIONE E LA CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA, NONCHÉ PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. Presentazione delle domande

I cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica presentano apposita domanda, anche nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla regione **o provincia autonoma** di residenza, redatta secondo le modalità indicate dalla regione **o provincia** stessa.

I cittadini dell'Unione europea presentano istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della valutazione di equipollenza da parte del tavolo tecnico di cui all'articolo 23.

I richiedenti comunicano, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività, nonché assumono l'impegno ad astenersi dall'esercizio della professione in caso di conflitto di interessi.

L'istanza presentata ai sensi dell'articolo 21, comma 5, deve contenere l'indicazione di: cognome, nome, titolo di studio, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, codice fiscale ed estremi del provvedimento di riconoscimento, nonché gli eventuali dati da non rendere pubblici.

2. Aggiornamento professionale

Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 21 devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai soggetti di cui all'allegato 2, punto 1), al presente decreto.

3. Compiti della regione

La regione di residenza verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 da parte dei soggetti di cui al punto 1, nonché la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all'allegato 2, parte B, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'articolo 23.

4. Cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica

Su segnalazione motivata dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, dei collegi o ordini professionali, ovvero delle autorità competenti in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la regione di residenza può disporre, previa contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la cancellazione del tecnico competente in acustica dall'elenco dei tecnici competenti in acustica.

Il provvedimento di cui sopra non può essere adottato prima della scadenza del termine di sessanta giorni assegnato all'interessato per presentare le proprie controdeduzioni.

In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione.

Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco.

La cancellazione può essere altresì disposta su domanda presentata dall'iscritto alla regione di residenza.

Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa comportare la perdita dei requisiti e dei titoli autocertificati, al fine della cancellazione dall'elenco.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla cancellazione d'ufficio dall'elenco dei tecnici competenti in acustica in caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 21, comma 7.

PARTE A

CLASSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE

Articolo 22, comma 1

(classi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007)

Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile dell'architettura (classe L-17)

Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale (classe L-7)

Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione (classe L-8)

Classe delle lauree in ingegneria industriale (classe L-9)

Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche (classe L-30)

Classe delle lauree in scienze matematiche (classe L-35)

(classe di laurea delle professioni sanitarie di cui al decreto interministeriale 19 febbraio 2009)

Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (classe L/SNT/4)

(classi di laurea magistrale di cui all'allegato del decreto ministeriale 16 marzo 2007)

LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura

LM-17 fisica

LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica

LM-21 ingegneria biomedica

LM-22 ingegneria chimica

LM-23 ingegneria civile

LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi

LM-25 ingegneria dell'automazione

LM-26 ingegneria della sicurezza

LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni

LM-28 ingegneria elettrica

LM-29 ingegneria elettronica
LM-30 ingegneria energetica e nucleare
LM-31 ingegneria gestionale
LM-32 ingegneria informatica
LM-33 ingegneria meccanica
LM-34 ingegneria navale
LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-40 matematica
LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-53 scienza e ingegneria dei materiali
LM-75 scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio

PARTE B

SCHEMA DI CORSO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

1. I corsi in acustica per tecnici competenti sono tenuti da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché dai soggetti idonei alla formazione ai sensi dell'allegato 1, punto 3, che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore.
2. I corsi si concludono con un esame, ai fini del rilascio di un'attestazione finale di profitto, tenuto da una commissione composta da due membri **esperti scelti tra i docenti del corso** e da un **membro indicato** dalla regione competente.
3. Scopo prioritario, dei corsi in acustica consiste nel fornire agli aspiranti tecnici competenti le conoscenze necessarie ad effettuare la determinazione *ex ante* e *ex post*, mediante misurazioni e calcoli, del rispetto dei valori stabiliti dalle vigenti norme di settore nazionali (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e decreti attuativi).
4. Gli stessi corsi devono altresì fornire competenze che consentano ai tecnici competenti di operare con professionalità nei settori dell'acustica applicata agli ambienti di lavoro e all'industria, dell'acustica forense e della pianificazione e progettazione acustica rispettivamente per l'ambiente esterno e interno.

5. Ai fini della validità per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica il corso deve rispettare i seguenti requisiti:
- a) la durata del corso non può essere inferiore a 180 ore, delle quali almeno 60 di esercitazioni pratiche;
 - b) i contenuti minimi del corso devono corrispondere a quelli indicati al successivo punto 6;
 - c) i corsi sono riconosciuti dalla regione in cui vengono organizzati e sono validi sull'intero territorio nazionale.
6. I contenuti minimi del corso sono riportati nella tabella seguente.

Schema di corso in acustica per tecnici competenti

modulo I	Fondamenti di acustica
modulo II	La propagazione del suono e l'acustica degli ambienti confinati
modulo III	Strumentazione e tecniche di misura
modulo IV	La normativa nazionale e regionale e la regolamentazione comunale
modulo V	Il rumore delle infrastrutture di trasporto lineari
modulo VI	Il rumore delle infrastrutture (portuali) e aeroportuali
modulo VII	Altri regolamenti nazionali e normativa dell'Unione Europea
modulo VIII	I requisiti acustici passivi degli edifici
modulo IX	Criteri esecutivi per la pianificazione, il risanamento ed il controllo delle emissioni sonore

modulo X	Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro
modulo XI	Acustica forense
modulo XII	Esercitazioni pratiche sull'uso dei fonometri e dei software di acquisizione
modulo XIII	Esercitazioni pratiche sull'uso dei software per la progettazione dei requisiti acustici degli edifici
modulo XIV	Esercitazioni pratiche sull'uso dei software per la propagazione sonora

7. Non sono validi ai fini del presente decreto corsi effettuati esclusivamente in modalità e-learning. Sono peraltro considerati validi corsi effettuati in *blended-learning*, da intendere come modalità di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di formazione a distanza (*e-learning*) con attività di formazione in aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50% dell'intera durata del corso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto costituisce attuazione della delega contenuta nell'art. 19 della legge 30 ottobre 2014, n.161, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis" che, al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

In particolare, lo schema di decreto in esame attua i criteri specifici di delega di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e h), del comma 2 del predetto art. 19, concernenti rispettivamente:

- a) la coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni;
- b) il recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e l'introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;
- c) l'armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e il relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;
- d) l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;
- e) l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici;

f) l'adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 e l'armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;

h) l'introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE.

In attuazione dei predetti criteri, lo schema di decreto introduce in particolare, con la tecnica della novella legislativa, modifiche e integrazioni sia al decreto legislativo n. 194/2005, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale, sia alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 - legge quadro sull'inquinamento acustico. E' inoltre introdotta una disciplina organica della figura del tecnico competente in acustica, per garantire uniformi condizioni di accesso alla professione, attraverso l'istituzione di un apposito elenco nazionale.

L'intervento normativo è diretto, tra l'altro, ad armonizzare la disciplina recata dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995 con quella di attuazione della direttiva 2002/49/CE (*Environmental Noise Directive – END*). Di recente tale direttiva è stata individuata come uno degli strumenti di regolazione da sottoporre al processo di valutazione nell'ambito del *Regulatory Fitness and Performance Initiative* (REFIT), che affronterà le questioni relative all'efficacia e all'efficienza degli interventi normativi operati a livello dell'Unione europea. I primi risultati divulgati da tale studio confermano l'importanza degli obiettivi individuati dalla direttiva, ma evidenziano anche i ritardi riscontrati dagli Stati Membri nella sua effettiva e completa implementazione. In particolare, con riferimento ai Piani di azione, lo studio ha evidenziato che “Gli Stati membri hanno fornito informazioni tra loro molto diversificate e dati disomogenei, rendendo difficile l'esecuzione di un'analisi organica”.

Peraltro, il recepimento della recente direttiva 2015/996 del 19 maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE, favorirà i processi di determinazione del rumore e la comparabilità dei dati, anche alla luce degli studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in merito agli effetti del rumore sulla salute, che hanno accresciuto la consapevolezza dei danni che può causare l'inquinamento acustico.

Le norme formulate nell'articolato sono ispirate ai principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di cui all'art.1 della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447, in particolare al fine di:

- garantire elevate ed adeguate forme di tutela dall'inquinamento acustico ambientale;
- semplificare gli atti e le procedure amministrative, evitando sovrapposizioni e duplicazioni;

- armonizzare le azioni previste dalla direttiva con gli strumenti di pianificazione stabiliti a livello nazionale, ovvero i Piani di risanamento comunali e delle infrastrutture dei trasporti già approvati e realizzati, o in fase di realizzazione, e gli interventi in corso e programmati.

A seguito dell'emanazione della legge n. 161 del 2014, sono state avviate le necessarie attività di elaborazione e valutazione dei contenuti del presente schema di decreto, in collaborazione con gli *stakeholder* ed i rappresentanti di Regioni e ARPA, anche con il supporto tecnico dell' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). In particolare, il 21 maggio 2015 si è svolta, presso la sede dell'ISPRA, una riunione volta all'analisi delle modalità di attuazione dei criteri di delega presenti nella legge di delegazione. In seguito alla riunione sopra menzionata sono stati coinvolti anche i soggetti istituzionali e gli *stakeholder*, che hanno fornito contributi.

Con riferimento ai contenuti, il provvedimento si compone di 28 articoli, suddivisi in 8 capi e due allegati. I primi sette capi danno attuazione ciascuno ad uno specifico criterio di delega, l'ottavo reca le disposizioni finali.

Capo I

Al Capo I è data attuazione al criterio di delega di cui all'art. 19, comma 2, lettera a) della legge n. 161/2014, relativo a: *“coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla Direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni”*.

Articolo 1

L'art. 1 modifica l'art. 2 del d.lgs n. 194/2005, riformulando le definizioni di *“zona silenziosa di un agglomerato”* e *“zona silenziosa in aperta campagna”*, al fine di adeguare la normativa nazionale alla direttiva 2002/49/CE. Allo stato attuale, infatti, non risultano correttamente individuate le autorità competenti per la determinazione di tali aree, con conseguente incertezza circa l'autorità incaricata di inoltrare i relativi dati al Ministero, ai fini della successiva comunicazione alla Commissione europea, in attuazione della direttiva 2002/49/CE.

In particolare, per la *“zona silenziosa di un agglomerato”* è designata quale autorità competente l'autorità individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, mentre per la *“zona silenziosa in aperta campagna”* la regione territorialmente competente, su proposta dell'autorità comunale.

Articolo 2

L'art. 2 modifica l'art. 3 del d.lgs n. 194/2005.

Al comma 1, lettera a), si prevede che la trasmissione delle mappature acustiche è effettuata con cadenza quinquennale, a partire dal 30 giugno 2017 e, successivamente, entro il 31 marzo 2022 e ogni cinque anni a partire da tale data, in linea con quanto stabilito dall'art. 7, paragrafo 5, della direttiva 2002/49/CE.

La lettera b) prevede che, nel caso di infrastrutture di interesse nazionale o che interessano più regioni, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle regioni o province autonome interessate, entro il 30 giugno 2017 e successivamente ogni cinque anni. I medesimi termini si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse siano i soggetti responsabili della redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati.

La lettera c) è diretta a razionalizzare gli obblighi delle società e enti gestori di servizi pubblici di trasporto, con riguardo alla trasmissione - con cadenza quinquennale - dei dati utilizzati per la mappatura acustica al fine di consentire all'autorità competente di disporre di tutti i dati occorrenti per la mappatura strategica dell'agglomerato.

Con riguardo alla lettera d), si ricorda che la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 (*Infrastructure for Spatial Information in the European Community - INSPIRE*) istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale a livello europeo, al fine di rendere omogenee e condivisibili le informazioni georeferenziate di carattere ambientale, che, in diverso formato, sono in dotazione alle istituzioni pubbliche degli Stati Membri, affinché queste siano di supporto alle politiche ambientali o per ogni altra attività che possa avere ripercussioni sull'ambiente. Molte informazioni riguardanti l'inquinamento acustico sono georeferenziate e tali rappresentazioni consentono una maggiore comprensione dello stato dell'ambiente e sono particolarmente utili per l'informazione al pubblico. Compatibilmente con la fase di implementazione della direttiva INSPIRE, tuttora in atto, si stabilisce l'obbligo di utilizzare i criteri e le codifiche indicate dalla direttiva europea 2007/2/CE nella redazione delle mappature acustiche e mappe acustiche strategiche, secondo apposite linee guida emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su proposta di ISPRA.

La lettera e) riformula la disposizione recante l'obbligo di riesame e rielaborazione delle mappe acustiche e delle mappature acustiche, con riferimento ai relativi presupposti, in linea con l'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva.

Alla lettera f) viene stabilito che, nel caso in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti responsabili della redazione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attività, le regioni o le province autonome possono avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Articolo 3

L'art. 3 modifica l'art. 4 del d.lgs n. 194/2005.

Al comma 1, lettera a), si prevede che la trasmissione dei piani d'azione è effettuata con cadenza quinquennale, a partire dal 18 luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 aprile 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data, in linea con quanto stabilito all'art. 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/49/CE.

Alla lettera b) si prevede che, nel caso di infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, i gestori trasmettano i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle regioni o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2018 e,

successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse siano i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione.

La lettera c) è diretta a razionalizzare gli obblighi delle società e enti gestori di servizi pubblici di trasporto, con riguardo alla trasmissione - con cadenza quinquennale - dei piani d'azione, al fine di consentire all'autorità competente di disporre di tutti i dati occorrenti per la predisposizione dei piani d'azione di propria competenza.

La lettera d) riformula la disposizione recante l'obbligo di riesame e rielaborazione dei piani d'azione, con riferimento ai relativi presupposti, in accordo con l'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva.

Alla lettera e) si prevede che, nel caso in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attività, le regioni o le province autonome possono avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

La lettera f) introduce una norma di coordinamento tra i piani di azione e la restante pianificazione in materia di acustica. Nello specifico, i piani di azione devono tenere conto dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o nell'esercizio delle relative infrastrutture, dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte dallo svolgimento di servizi pubblici essenziali, dei piani comunali di risanamento acustico e dei piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, secondo le indicazioni contenute nelle direttive che dovranno essere emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

La lettera g) prevede che le modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, sono stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Si prevede inoltre che l'autorità individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, verifichi con apposito provvedimento la coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di azioni e interventi sul territorio, stabilendo le necessarie prescrizioni allo scopo di rendere omogeneo e coerente il coordinamento del piano di azione elaborato dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli agglomerati interessati.

Articolo 4

L'art. 4 modifica l'art. 7 del d.lgs n. 194/2005.

Il comma 1 stabilisce termini fissi, e successive scadenze quinquennali, per la comunicazione alla Commissione europea dei dati riguardanti gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonché gli aeroporti principali, le mappe acustiche strategiche, le mappature acustiche e i piani d'azione.

In merito al comma 2, si fa presente che l'art. 3, comma 3, alle lettere a) e b), attribuisce le competenze per l'elaborazione e la trasmissione alle regioni delle mappe acustiche strategiche (di pertinenza delle autorità competenti per gli agglomerati) e delle mappature acustiche (di pertinenza dei gestori di infrastrutture dei trasporti principali). Il presente comma stabilisce che le regioni

hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'ambiente i dati ricevuti e sottoposti a verifica. Tale obbligo è diretto a colmare una lacuna contenuta nel decreto legislativo n. 194/2005, che ha causato serie problematiche di reperimento, da parte del Ministero, dei dati elaborati dalle autorità competenti per gli agglomerati, e dai gestori per le infrastrutture dei trasporti principali di competenza delle singole regioni. Tale lacuna ha determinato l'avvio di un procedimento di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia.

Il medesimo comma 2 stabilisce la scadenza del 31 maggio 2020 e, successivamente ogni cinque anni, per le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, per la trasmissione al Ministero dei dati necessari al successivo inoltro alla Commissione europea.

Articolo 5

L'art. 5 modifica l'art. 6 del d.lgs n. 194/2005, aggiornando il riferimento normativo in materia di accesso del pubblico ai dati e alle informazioni in materia ambientale.

Articolo 6

L'art. 6 modifica l'art. 11 del d.lgs n. 194/2005.

Il comma 1 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti delle società ed enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati che non adempiono agli obblighi relativi all'elaborazione e trasmissione dei dati di pertinenza. La comunicazione deve includere anche i dati sui flussi di traffico utilizzati nell'elaborazione della mappatura acustica. Tali dati sono infatti indispensabili anche ai comuni costituenti agglomerato principale, per la predisposizione della mappa acustica strategica da parte dell'agglomerato.

Capo II

Al Capo II è data attuazione al criterio di delega di cui all'art. 19, comma 2, lettera b) della legge n. 161/2014, relativo a: *“recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla Direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995”*.

Articolo 7

L'art. 7 è diretto ad assicurare l'attuazione della direttiva (UE) 2015/996 del 19 maggio 2015, relativamente all'applicazione dell'allegato riguardante le modalità di determinazione delle grandezze acustiche, in sostituzione dell'allegato 2 della direttiva 2002/49/CE.

Articolo 8

L'art. 8 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una commissione tecnica, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con compiti di supporto tecnico-scientifico e ne stabilisce funzioni e composizione. In particolare, la commissione fornirà supporto al fine di definire i valori limite richiesti dalla Direttiva 2002/49/CE. Tale azione è necessaria, sia perché a livello comunitario si è in attesa dell'emanazione, da parte del Consiglio europeo, della modifica dell'allegato 3 della direttiva 2002/49/CE “metodi di determinazione degli

effetti nocivi”, sia perché risulta indispensabile una sinergia nell’analisi e nella definizione dei valori limite rispetto ai differenti aspetti che vanno dalla tutela dell’ambiente e della salute, alle necessità e allo sviluppo industriale, antropico e dei trasporti. Qualora le tematiche oggetto di esame da parte della commissione siano conferenti con quelle dei regolamenti di esecuzione di cui all’articolo 11 della legge 447 del 1995, è fornita informativa al Ministero della difesa.

Capo III

Al Capo III è data attuazione al criterio di delega di cui dell’art. 19, comma 2, lettera c) della legge n. 161/2014, relativo a: “*armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995*”.

Articolo 9

L’art. 9 modifica l’art. 2 della legge n. 447/95.

Il comma 1, lettera a), punto 1) introduce la nozione di “*sorgente sonora specifica*”, necessaria per identificare la sorgente responsabile delle emissioni di rumore nell’ambito del contributo complessivo alla rumorosità ambientale determinato dalla presenza di più sorgenti.

Il comma 1, lettera a), punto 2) definisce il “*valore di attenzione*” come valore specifico di immissione il cui superamento obbliga all’attuazione di interventi di risanamento e riconduzione a norma. Il superamento del valore di attenzione è indicato anche come condizione per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti, in presenza dei presupposti di legge, di cui all’articolo 9 della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95.

Al comma 1, lettera a), punto 3) è introdotta la definizione di “*valore limite di immissione specifico*”, come valore massimo del contributo fornito dalla singola sorgente sonora, specificando anche il punto di rilevazione del rumore, posto in ambiente esterno o in facciata al ricettore. La previsione di effettuare la misurazione del rumore in ambiente esterno, nel punto in cui sono presenti ricettori umani e ambientali sensibili al rumore, e non strettamente in prossimità della sorgente permette di superare l’ambiguità attualmente determinata dal combinato disposto della legge quadro 447/95 e del dPCM 14 novembre 1997.

Il comma 1, lettera b) estende anche al valore limite di immissione specifico i criteri, già in vigore per gli altri valori limite, prevedendo inoltre che nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 447/1995, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si interviene attraverso i piani di risanamento di cui all’articolo 7, assicurando comunque la prosecuzione delle attività esistenti.

Articolo 10

L’art. 10 modifica l’art. 3 della legge n. 447/95.

In particolare si introduce la possibilità di aggiornare i provvedimenti previsti al comma 1, dell’articolo 3, della legge n. 447/1995, anche a seguito di successive modifiche normative.

Articolo 11

L’art. 11 modifica l’art. 7 della legge n. 447/95.

In particolare il comma 1, lettera a), per finalità di semplificazione, fissa in cinque anni (e non più in due) la frequenza di presentazione della relazione sullo stato acustico del comune, a cui sono obbligati i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti (invece degli attuali 50.000). La modifica si rende necessaria ai fini di una migliore applicazione della direttiva 2002/49/CE, laddove essa prevede azioni di mappatura e pianificazione per gli agglomerati designati dagli Stati Membri e con oltre centomila abitanti. Infatti, attraverso l'esperienza maturata in due tornate di consegna dei dati di mappe acustiche e piani di azione, si è constatato che a volte le regioni non ritengono di notificare alcuni degli agglomerati con oltre centomila abitanti, per mancanza di informazioni complete in merito alle criticità dovute all'inquinamento acustico. Tale relazione ha, quindi, lo scopo di coadiuvare le regioni in sede di delimitazione degli agglomerati, nel corso dei periodi quinquennali di attuazione della direttiva 2002/49/CE. Sono esentati dall'obbligo i comuni individuati come agglomerati.

La lettera b) introduce una misura incentivante per favorire la redazione della relazione quinquennale, attribuendo priorità, in sede di concessione di contributi o risorse finanziarie o statali, ai comuni che ottemperano a tale obbligo nonché per favorire la redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati.

Articolo 12

L'art. 12 modifica l'art. 8 della legge n. 447/95.

Il comma 1, lettera a), prevede che, nella determinazione dell'impatto acustico di ciascuna specifica infrastruttura di trasporto, deve essere presa in considerazione la concorsualità di altre sorgenti rumorose di natura trasportistica, ai fini delle conseguenti azioni di pianificazione in caso di superamento dei pertinenti valori limite. La norma si rende necessaria per garantire il rispetto dei valori limite, nei casi di compresenza di diverse infrastrutture di trasporto.

Il comma 1, lettera b), sopprime il comma 3-bis dell'art. 8 della legge quadro n. 447/1995, che consentiva di rendere le relazioni acustiche richieste dalla medesima legge in forma di autocertificazione, peraltro già previsto dal comma 5 dell'art. 8 della stessa legge, dando luogo ad incertezze applicative.

Il comma 1, lettera c), aggiorna la normativa di riferimento in materia di autocertificazione, relativamente al d.P.R. n. 445/2000.

Alla lettera d) è riformulata la norma che disciplina il rilascio del nulla-osta da parte del comune, nell'ambito del procedimento amministrativo relativo alla domanda di licenza o di autorizzazione.

Articolo 13

L'art. 13 modifica l'art. 10 della legge n. 447/95.

In particolare, il comma 1, lettere da a) a c), oltre ad aggiornare gli importi di tutte le sanzioni, ora espressi in euro, ne prevede l'applicazione anche in caso di superamento del valore limite di immissione e del valore limite specifico di immissione, secondo le nuove definizioni di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettere f) e i).

Si prevede inoltre, alla lettera d), la destinazione del 70 per cento dei proventi delle sanzioni ai comuni, per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge quadro.

Il comma 1, lettera e), impone ai comuni di fornire dettagliata documentazione attestante l'impiego delle somme.

Il comma 1, lettera f) prevede che gli obblighi per i gestori di infrastrutture dei trasporti, in merito alle azioni da attuare ai fini del contenimento del rumore, sorgono in caso di superamento dei valori

limite stabiliti dai regolamenti previsti all'art. 11 della stessa legge, per ciascuna tipologia di infrastruttura dei trasporti. Si integra inoltre l'art. 10, comma 5, della legge quadro, che stabilisce accantonamenti da parte dei gestori di infrastrutture dei trasporti, mirati a coprire i costi per il risanamento previsto dalla stessa legge. Tali accantonamenti, secondo l'attuale formulazione, devono essere effettuati annualmente, con l'indicazione delle voci di bilancio sulle quali è calcolata la percentuale di accantonamento.

Alla lettera g) si prevede che, qualora con relazione motivata si dimostri che non siano necessarie ulteriori spese di risanamento acustico, tali accantonamenti non debbano essere effettuati. Per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il suddetto obbligo di accantonamento non sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

Il comma 1, lettera h) prevede che, in caso di inottemperanza da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, relativamente alla predisposizione e presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei tempi prefissati, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 14

L'art. 14 modifica l'art. 11 della legge n. 447/95.

Il comma 1, lettera a), prevede l'introduzione di una apposita disciplina a tutela dall'inquinamento acustico avente origine dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonché dagli impianti eolici, da adottare mediante appositi regolamenti ministeriali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988. Tale disciplina dovrà riguardare anche il traffico marittimo, considerata l'avvenuta scadenza del termine previsto dall'art. 11, comma 1, per l'adozione del relativo regolamento.

Il comma 1, alla lettera b), prevede la possibilità di abrogare, modificare o integrare, con le stesse modalità, i regolamenti indicati relativi agli specifici settori.

La lettera c) stabilisce che i regolamenti di cui ai commi 1 e 1-*bis* devono essere sottoposti ad aggiornamento in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.

Articolo 15

L'art. 15 modifica l'art. 14 della legge n. 447/95, attribuendo ai comuni funzioni di controllo anche relativamente all'osservanza delle disposizioni dettate dai regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11.

Capo IV

Al Capo IV è data attuazione al criterio di delega di cui all'art. 19, comma 2, lettera d) della legge n. 161/2014, relativo a: *“adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive”*.

Articolo 16

L'art. 16 prevede l'aggiornamento, con decreto ministeriale, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre

1995, n. 447”, al fine di renderlo coerente e omogeneo con gli altri regolamenti previsti dallo stesso art. 11 della legge quadro, con la previsione di fasce di pertinenza acustica.

Articolo 17

L’art. 17 prevede che con le modalità di cui all’art. 11, comma 1, della legge, sia adottato uno specifico regolamento recante la disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, anche con utilizzo di armi da fuoco.

Capo V

Al Capo V è data attuazione al criterio di delega di cui all’art. 19, comma 2, lettera e) della legge n. 161/2014, relativo a: *“adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall’esercizio degli impianti eolici”*.

Articolo 18

L’art. 18 prevede, nell’ambito della definizione di “sorgenti sonore fisse” di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della legge quadro, l’inserimento degli impianti eolici.

Articolo 19

L’art. 19 introduce all’art. 3 della legge quadro, tra le competenze dello Stato, la determinazione dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e della relativa disciplina per il contenimento dell’inquinamento acustico, da adottare con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.

Capo VI

Al Capo VI è data attuazione al criterio di delega di cui all’art. 19, comma 2, lettera f) della legge n. 161/2014, relativo a: *“adeguamento della disciplina dell’attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447/1995 e armonizzazione con la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni”*.

Il testo proposto è in linea con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, che stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori, nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi. Con il testo proposto è stata prevista la possibilità di esercizio della professione di tecnico competente in acustica anche per i cittadini comunitari, attualmente non prevista dalle disposizioni della legge quadro n. 447/1995 e dei relativi decreti attuativi, garantendo al contempo l’equiparazione delle professionalità e delle competenze tra i diversi soggetti provenienti da Stati membri e mantenendo un alto profilo professionale dei tecnici abilitati alla professione di tecnico competente in acustica.

Parimenti, al fine di allineare lo schema proposto al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, si è proceduto ad una migliore definizione dei titoli e delle professionalità richieste per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica e dei requisiti di base necessari allo svolgimento di tale professione, in maniera da garantire anche livelli di tutela essenziali per la formazione continua e l'attivazione dei tirocini. In ossequio a tale decreto si sono stabilite norme di accesso alla professione al fine di evitare indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio della professione di tecnico competente in acustica.

Articolo 20

L'art. 20 stabilisce l'ambito di applicazione della disciplina del Capo VI, riguardante la professione di tecnico competente, che rientra tra le professioni non organizzate regolamentate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Articolo 21

Il comma 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica e fa rinvio all'allegato 1 per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda di iscrizione.

Il comma 2 prevede che il Ministero, avvalendosi della collaborazione dell'ISPRA, realizzi un sistema informatizzato per la gestione dell'elenco dei tecnici competenti in acustica, alla cui pubblicazione provvede direttamente. A detto elenco possono accedere le regioni per gli adempimenti di competenza. La centralizzazione dell'elenco presso il Ministero è stata introdotta al fine di evitare la disomogeneità delle procedure amministrative rilevata nella previgente gestione a livello regionale.

Ai sensi del comma 3, l'elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalità, il numero d'iscrizione nell'elenco, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica, rilasciato dalla regione ai sensi della normativa previgente.

In base al comma 4, ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere che alcuni dati, tra quelli di cui al comma precedente, non siano resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale.

Il comma 5 prevede che elenchi coloro che, ai sensi della normativa previgente, hanno ottenuto il riconoscimento regionale come tecnici competenti in acustica alla data di entrata in vigore del presente decreto possono presentare, entro 6 mesi dalla predetta data, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Regione che ha rilasciato l'abilitazione, istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1. Le regioni provvedono all'inserimento di tali iscritti nell'elenco indicato al comma 1 del medesimo articolo.

Il comma 6 disciplina la posizione dei dipendenti pubblici che svolgono l'attività di tecnico competente in acustica, ma non sono iscritti nell'elenco nazionale.

Il comma 7 attribuisce al Ministero dell'ambiente i compiti di aggiornamento dell'elenco e di verifica della sussistenza dei requisiti e dei titoli degli iscritti.

Il comma 8 fa rinvio all'allegato 1 per le modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, nonché per l'aggiornamento professionale.

Articolo 22

I commi 1 e 2 dell'art. 22 stabiliscono i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica. In particolare, all'elenco nominativo dei tecnici competenti in acustica possono essere iscritti sia coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore, di laurea o laurea magistrale, ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificati nell'allegato 2, e in possesso dei requisiti indicati. In particolare, in via transitoria, per i diplomati di scuola media superiore, è stato comunque confermato il requisito di avere svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, in modo non occasionale, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in collaborazione con chi è già stato riconosciuto tecnico competente, ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'art. 2, comma 8, della legge quadro.

In base al comma 3, l'idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti ai commi 1 e 2 è verificata dalla regione o provincia autonoma.

Al comma 4 viene introdotta la possibilità dell'iscrizione anche per i cittadini UE che possiedono i requisiti valutabili come equipollenti, ai sensi della normativa vigente, a quelli richiesti per i cittadini italiani.

Articolo 23

L'art. 23 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con il compito, tra gli altri, di monitorare, coordinare e migliorare nel tempo il sistema di formazione professionale del tecnico competente in acustica, nonché di accertare l'idoneità dei titoli di studio, ovvero dei requisiti professionali per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti. È inoltre disciplinata la composizione del tavolo, che non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 24

L'art. 24 modifica l'art. 2 della legge quadro, al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni riguardanti l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnico competente in acustica.

Articolo 25

L'articolo 25 prevede l'applicazione della normativa previgente a coloro i quali abbiamo già presentato alla regione domanda di riconoscimento quale tecnico competente in acustica, mentre la disciplina vigente si applica a coloro i quali possano dimostrare di aver già avviato un percorso formativo approvato dalla regione ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente ai sensi del DPCM 31 marzo 1998, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si prevede inoltre che, nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 21, comma 2, i dati da inserire nell'elenco sono comunicati dalle regioni al Ministero con cadenza semestrale.

Infine, si prevede che, nelle more dell'inserimento nell'elenco nazionale, i tecnici competenti in acustica ai sensi della normativa previgente possono continuare ad esercitare l'attività.

Capo VII

Al Capo VII è data attuazione al criterio di delega di cui all'art. 19, comma 2, lettera h) della legge n. 161/2014, relativo a: *“introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella Direttiva 2002/49/CE”*.

Articolo 26

Il comma 1 prevede che la sostenibilità economica degli obiettivi della legge quadro n. 447/1995, relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione dell'art. 11 della legge medesima, sia disciplinata sulla base di specifici criteri riguardanti anche gli interventi in ambienti in cui sono presenti attività produttive, adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti. Dei predetti criteri si dovrà fare applicazione anche nell'attuazione dei piani di risanamento comunali previsti dall'art. 7.

Infatti, la legge quadro, all'art. 2, comma 1, lettera b), include nella definizione di ambiente abitativo anche gli ambienti in cui si svolgono attività produttive, per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne ai locali stessi. Lo stato attuale della normativa prevede quindi che i gestori di infrastrutture dei trasporti debbano risanare anche situazioni di industrie e capannoni industriali, anche nei casi in cui la rumorosità da essi stessi prodotta sia superiore a quella dell'infrastruttura stessa.

Tali criteri dovranno inoltre prendere in considerazione anche gli aspetti di tipo strategico e di carattere urbanistico e paesaggistico, dei quali si dovrà tenere conto nella progettazione e realizzazione di piani di risanamento, nonché agevolare il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE.

Capo VIII

Il Capo VIII reca le disposizioni finali.

Articolo 27

Il comma 1 prevede l'obbligo di aggiornare i regolamenti vigenti di cui agli artt. 3 e 11 della legge quadro, sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto.

Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, provvede a definire i contenuti della relazione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge.

Articolo 28

L'art. 28, ai commi 1 e 2, prevede che quanto stabilito dal presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e disciplina le modalità di introduzione di integrazioni e modifiche agli allegati al decreto.

Il comma 3 disciplina le modalità con le quali possono essere apportate integrazioni e modifiche agli allegati.

Il comma 4 prevede che il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *m-bis*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sia adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

Il comma 5 abroga il comma 3 dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, in quanto non coerente con la nuova disciplina del tecnico competente in acustica, mentre il comma 6 abroga il dPCM del 1998 recante "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica", alla luce della nuova disciplina relativa al tecnico competente in acustica.

Allegato 1

L'Allegato 1 disciplina gli aspetti procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, nonché per l'aggiornamento professionale degli iscritti.

In particolare, secondo il punto 1), i cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge, che intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica, devono presentare domanda alla regione di residenza, redatta secondo le modalità indicate dalla regione stessa, mentre i cittadini della UE, presentano l'istanza direttamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale si avvarrà del tavolo tecnico di cui all'art. 24, per la valutazione di equipollenza della documentazione presentata.

Si prevede il ricorso all'autocertificazione per quanto riguarda il possesso di requisiti e titoli per l'iscrizione, nonché l'obbligo di astenersi dall'attività in caso di conflitto di interessi.

I richiedenti ai sensi dell'art. 21, comma 5, devono specificare il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalità, il codice fiscale e gli estremi del provvedimento di riconoscimento, eventualmente indicando quali dati non rendere pubblici.

Al punto 2) si prevede inoltre che gli iscritti nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica devono partecipare, nell'arco di cinque anni (in analogia con quanto già stabilito in altri settori, ad esempio la prevenzione degli incendi), a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore distribuite su almeno tre anni. I corsi di aggiornamento sono tenuti dai soggetti di cui all'allegato. Parimenti, anche i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica che operano nel settore specifico, dovranno seguire il medesimo percorso di aggiornamento professionale.

Il punto 3) prevede che la valutazione dei requisiti richiesti sia affidata alla regione, come anche la valutazione la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all'allegato, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'art. 23.

Il punto 4) prevede la possibilità di cancellazione dagli elenchi nominativi, non contemplata dalla precedente normativa in materia. La procedura prevede esplicitamente le dovute garanzie per il tecnico competente oggetto di cancellazione dall'elenco e stabilisce le competenze regionali e ordini o collegi professionali. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di aggiornamento professionale è disposta la sospensione temporanea dall'elenco. La cancellazione può avvenire anche su semplice richiesta del diretto interessato, a seguito di perdita dei requisiti per l'iscrizione, nonché d'ufficio a cura del Ministero dell'ambiente.

Allegato 2

L'Allegato 2 è composto di n. 2 parti.

La Parte A, elenca le classi di laurea ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, la Parte B, avente titolo "Schema di corso abilitante in acustica per Tecnici Competenti", disciplina il corso di abilitazione alla professione di tecnico competente in acustica, di cui all'art. 23 del decreto. Sono previsti i contenuti essenziali del corso, riguardanti i fondamenti, sia teorici, sia pratici, in materia di acustica. Il corso ha durata complessiva non inferiore a 180 ore distribuite in 120 ore di teoria e 60 di esercitazioni pratiche e deve essere svolto esclusivamente da soggetti altamente qualificati, con provata esperienza nel settore, così come indicati nell'allegato stesso.

Sul testo dello schema di decreto, come approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, ha reso il proprio parere favorevole, con osservazioni, la Conferenza Unificata in data 22 dicembre 2016, atteso che:

- **le Regioni e Province autonome hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle richieste emendative presentate;**
- **l'ANCI ha espresso parere favorevole con emendamenti;**
- **l'UPI ha espresso avviso favorevole.**

Di seguito vengono partitamente illustrate le osservazioni formulate dalla Conferenza delle regioni e Province autonome, come riportate nel parere reso, con le relative valutazioni di accoglibilità.

All'art. 1, comma 1, sono proposte le seguenti modifiche:

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194,

la lettera aa), è sostituita dalla seguente:

aa) «zona silenziosa di un agglomerato»: una zona delimitata dall'agglomerato nella quale L_{den} , o altro descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente non superi un determinato valore limite;

Le Regioni propongono la modifica della lettera aa) con la sostituzione dell'*autorità comunale* con *l'agglomerato*, al fine di uniformare le definizioni.

Motivazione: Non si ritiene opportuno coinvolgere le zone esterne all'agglomerato in quanto la stessa direttiva europea non le contempla.

ACCOLTA CON MODIFICHE

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, a norma del quale l'elaborazione delle mappe acustiche e delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati spetta all'*autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma*, si ritiene di prevedere che anche la delimitazione delle zone silenziose degli agglomerati sia effettuata dalla medesima autorità.

la lettera bb), è sostituita dalla seguente:

“bb) «zona silenziosa in aperta campagna»: una zona, delimitata dall'agglomerato, che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative.

Le Regioni propongono di riprendere il testo della direttiva europea 2002/49/CE art.3 lett. m).

NON ACCOLTA

Si tratta di aree che non rientrano negli agglomerati, da tenere distinte dalle zone silenziose di un agglomerato, per le quali si rende necessario individuare un'autorità competente diversa da quella dell'agglomerato stesso.

All'art. 2, comma 1, sono proposte le seguenti modifiche:

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole “30 giugno 2012” sono sostituite dalle seguenti “~~31 marzo 2017~~ 30 giugno 2017 e, successivamente, ogni cinque anni” e alla lettera b), dopo le parole “o delle relative infrastrutture” sono aggiunte le seguenti: “non di interesse nazionale né di interesse di più regioni” e l'ultimo periodo è soppresso;

Le Regioni concordano nel modificare la data al 30 giugno, sia nel 2017 sia a regime.

Motivazione: la tempistica introdotta dal MATTM non consentirebbe, né nella fase transitoria né a regime, di ottemperare nei termini, tenuto conto degli aspetti tecnici istruttori e burocratici, oltretutto degli impegni già assunti dalle autorità competenti, esponendo le Amministrazioni a rischi di ricorso.

ACCOLTA CON MODIFICHE

La scelta di confermare la previsione della prossima scadenza del 30 giugno 2017, tiene conto delle esigenze manifestate dalle regioni. La scelta di anticipare la successiva scadenza al mese di marzo 2022, deriva dalle esigenze istruttorie del MATTM, che deve provvedere all'inoltro dei dati alla Commissione europea, con cadenza quinquennale, entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) del d.lgs n. 194/2005.

c) al comma 4, al primo periodo, le parole: “entro il 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 gennaio 2017e, successivamente, ogni cinque anni” e, sono aggiunte, in fine, le seguenti: “La comunicazione deve includere anche ~~i dati di traffico~~ tutti i dati di input, quali ubicazione, dimensione, andamento plano-altimetrico, tipologia del manto stradale e stato di manutenzione, flussi di traffico suddivisi per mezzi e relative velocità, tipologia di convogli ferroviari e almeno per i convogli merci, lunghezza e tipo di freni e quant'altro necessario all'~~utilizzati~~ nell'elaborazione della mappatura acustica, al fine di consentire all'autorità responsabile dell'agglomerato di predisporre le mappe acustiche strategiche di propria competenza.”

Tutte le Regioni sono d'accordo su tale emendamento.

Motivazione: si parte dal presupposto che questo è un “obbligo” che stiamo mettendo in capo al gestore delle infrastrutture, il quale deve consegnare questi dati anche all’agglomerato per il completamento della propria mappatura acustica strategica.

ACCOLTA CON MODIFICHE

Si tratta di mera riformulazione della proposta regionale.

f) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti: “Nel caso in cui le Regioni o le Province Autonome siano i soggetti responsabili della redazione delle mappature acustiche ovvero delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attività di verifica, le Regioni o le Province autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell’Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Le Regioni, a maggioranza, concordano su tale emendamento.

Motivazione: è necessario inserire la dicitura più consona “possono avvalersi” in quanto non è legittimo imporre alle Regioni l’obbligo di avvalersi delle Agenzie. Inoltre, è necessario tenere conto dei casi in cui le Agenzie predispongono le mappature acustiche a supporto degli Enti locali e in tal caso si potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi anche potenziale.

ACCOLTA

All’art. 3, comma 1, sono proposte le seguenti modifiche:

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: “18 luglio 2013” sono sostituite dalle seguenti: ~~“entro il 18 aprile 2018~~ 18 luglio 2018 e, successivamente, ogni cinque anni” e alla lettera b), dopo le parole “o delle relative infrastrutture” sono inserite le seguenti: “non di interesse nazionale né di interesse di più regioni” e l’ultimo periodo è soppresso;

Le Regioni concordano nel mantenere la data attuale del 18 luglio 2018 sia nel 2017 sia a regime.

Motivazione: la tempistica introdotta dal MATTM non consentirebbe, né nella fase in corso né a regime, di ottemperare nei termini, tenuto conto degli aspetti tecnici istruttori e burocratici, oltretutto degli impegni già assunti dalle autorità competenti, esponendo le Amministrazioni a rischi di ricorso.

ACCOLTA CON MODIFICHE

La scelta di confermare la previsione della prossima scadenza al mese di luglio 2018, tiene conto delle esigenze manifestate dalle regioni. La scelta di anticipare la successiva scadenza al mese di aprile 2023 deriva dalle esigenze istruttorie del MATTM, che deve provvedere all’inoltro dei dati alla Commissione europea, con cadenza quinquennale, entro il 18 gennaio, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d) del d.lgs n. 194/2005.

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Nel caso di infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori trasmettono i piani d’azione e le sintesi di cui all’allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle regioni o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, ogni cinque anni.”; “I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle Regioni e Province Autonome quando esse siano i soggetti responsabili per la redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati.”

Motivazione: occorre adeguare la tempistica anche per le regioni e Province per l’invio degli atti al MATTM, in attesa di ricevere i piani d’azione e di sintesi dai vari gestori di infrastrutture (18 luglio 2018)

ACCOLTA CON MODIFICHE

Il riferimento alla redazione dei piani d’azione, in sostituzione delle mappe acustiche strategiche, è stato introdotto in coerenza con la disciplina contenuta nella norma.

e) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso in cui le Regioni o le Province Autonome siano i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attività di verifica, le Regioni o le Province autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell’Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Le Regioni, a maggioranza, concordano su tale emendamento.

Motivazione: è necessario inserire la dicitura più consona “possono avvalersi” in quanto non è legittimo imporre alle Regioni l’obbligo di avvalersi delle Agenzie. Inoltre, è necessario tenere conto dei casi in cui le Agenzie predispongono le mappature acustiche a supporto degli Enti locali e in tal caso si potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi anche potenziale.

ACCOLTA

f) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. I piani d’azione ~~previsti ai commi 1 e 3~~ recepiscono i piani di contenimento e di abbattimento del rumore predisposti da società ed enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, prodotto dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o nell’esercizio delle relative infrastrutture, i piani comunali di risanamento acustico, ~~e~~ i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico e i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali adottati ai sensi dell’articolo 10, comma 5, dell’articolo 7, comma 1, dell’articolo 4, comma 2 e dell’articolo 3, comma 1, lettera i), nonché dell’articolo 4, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo le indicazioni contenute nelle direttive emanate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.”;

Emendamento proposto dalle Regioni e accolto dal MATTM nella riunione del 13/12/2016.

ACCOLTA CON MODIFICHE

La proposta è stata riformulata, tenuto conto che le direttive del MATTM, in corso di aggiornamento, dovranno disciplinare le modalità di redazione dei piani di contenimento e di abbattimento del rumore anche ai fini del loro recepimento nell'ambito dei piani d'azione.

All'art. 9, comma 1, sono proposte le seguenti modifiche:

1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- 1) dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);”*

Integrazione (refuso) segnalata in sede di riunione del 13.12.2016 e recepita dal MATTM.

ACCOLTA

- 2) la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica prioritario e rende applicabili, laddove ricorrano i presupposti, le azioni previste all'articolo 9.”.*

Emendamento proposto dalle Regioni: si è riformulato come da impegno assunto in data 13.12.2016 e anche in data 20.12.2016

ACCOLTA CON MODIFICHE

Non si condivide l'introduzione del termine “*prioritario*” in quanto non è chiaro quale sia l'ordine di priorità da attribuire all'intervento di mitigazione acustica a cui si fa riferimento nella proposta.

b) al comma 2 le parole “e h)” sono sostituite dalle seguenti “, h) e h-bis)”.

Emendamento proposto dalle Regioni: alla luce delle considerazioni emerse nel corso delle riunioni tecniche, si propone la modifica dell'art. 2, comma 2 della L. 447/95 come di seguito: “I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) e h-bis), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere”.

ACCOLTA

c) al comma 2 la lettera “e)” è soppressa

Motivazione: tale soppressione risulta necessaria, in quanto i valori limite di emissione come attualmente definiti dalla Legge Quadro e di cui alla tabella B del DPCM 14/11/1997 vengono sostituiti ai fini di una maggiore chiarezza, nel quadro normativo qui modificato, da due tipologie di valori:

- i valori limiti di immissione specifici, di cui alla lettera h-bis di nuova introduzione, determinati in funzione del periodo della giornata e della destinazione d'uso (Tabella B), da misurare al ricettore;
- i valori limite di emissione propriamente detti e consistenti sostanzialmente in valori di omologazione, definiti esclusivamente in funzione della specifica sorgente e da misurare in prossimità della medesima, che non dipendono, pertanto, dal periodo della giornata e dalla destinazione d'uso della zona da proteggere (esattamente come già definito per il materiale rotabile nel DPR 459/98).

NON ACCOLTA

La definizione di limite di emissione risulta necessaria, in quanto trova applicazione nei regolamenti relativi alle sorgenti sonore specifiche, di cui all'art. 11, commi 1 e 1-bis, della legge quadro.

All'art. 11, comma 1, è proposta la seguente modifica:

1. All'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato acustico del comune. La relazione è approvata dal consiglio comunale ed è trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020, e successivamente ogni cinque anni, anche al fine di consentire alla regione di valutare la necessità di inserire i suddetti comuni tra gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto.";*
- b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. In sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, è data priorità ai comuni che ottemperano all'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 5 e agli agglomerati che ottemperano agli obblighi di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194."*

Emendamento proposto dalle Regioni all'unanimità.

Motivazione: Modifica emersa in sede di riunione del 13.12.2016 per esigenze di equità fra comuni e agglomerati.

ACCOLTA CON MODIFICHE

La proposta è stata riformulata, anche al fine di tenere conto della proposta formulata da ANCI.

All'art. 12, comma 1, sono proposte le seguenti modifiche:

1. All'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto dei casi di ~~concorrenza~~ concorsualità (cumuli di progetti e/o installazioni esistenti) tra le diverse infrastrutture interessate, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.”;

Emendamento proposto dalle Regioni:

Motivazione: si ritiene che la locuzione concorsualità sia più opportuna.

ACCOLTA CON MODIFICHE

La proposta è stata riformulata per finalità di maggiore chiarezza della norma.

- b) il comma 3-bis è soppresso;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa da un tecnico competente in acustica ambientale sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l).

Emendamento proposto dalle Regioni alla unanimità.

Motivazione: si propone tale formulazione in quanto non si reputa necessario che la dichiarazione sia resa con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 perché il tecnico competente assume su di sé la responsabilità specifica.

NON ACCOLTO

La proposta normativa non appare coerente con la finalità di semplificazione procedurale alla base della norma vigente.

- d) l'ultimo periodo del comma 6, è soppresso.

Emendamento proposto dalle Regioni a maggioranza.

Motivazione: il periodo riguarda il rilascio del nulla osta. Non è necessario inviare la documentazione al Comune in quanto a seconda del tipo di opera la documentazione è presentata all'autorità competente secondo specifiche modalità e il relativo nullaosta, qualora dovuto, è già ricompreso nell'autorizzazione come endoprocedimento.

ACCOLTO CON MODIFICHE

La riformulazione tiene conto dell'esigenza di assicurare comunque il rilascio del nulla-osta da parte del comune, nell'ambito del procedimento amministrativo relativo alla domanda di licenza o di autorizzazione.

All'art. 13, comma 1, sono proposte le seguenti modifiche:

1. All'articolo 10, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modifiche:

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie regionali/provinciali di protezione dell'ambiente per l'attuazione dei controlli di competenza".

Emendamento proposto dalle Regioni alla unanimità.

Motivazione: ciò anche per sostenere i controlli che ARPA dovrà fare nel campo dell'acustica ambientale.

ACCOLTO

f) al comma 5, primo periodo, le parole: "nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "nel caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11," e dopo le parole: "fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione." sono aggiunte le seguenti: ~~"Tale obbligo di accantonamento non sussiste qualora si dimostri che non ricorre la necessità di realizzare interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11. Di tale circostanza deve essere data dimostrazione mediante una relazione motivata da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture. Le modalità di accantonamento delle predette somme, della loro comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;~~

Emendamento proposto dalle Regioni alla unanimità.

Motivazione: le Regioni sono contrarie a tale formulazione in quanto appare troppo generico il rinvio alla facoltà del gestore di mostrare la non necessità dell'accantonamento.

NON ACCOLTO

La previsione di una relazione motivata a cura dei gestori, da sottoporre alla valutazione del MATTM, appare sufficiente a garantire un'idonea verifica della sussistenza dei presupposti.

g) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. In caso di inottemperanza da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture a quanto stabilito al precedente comma 5, relativamente alla mancata predisposizione e presentazione del piano o alla mancata attuazione del medesimo nei tempi prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 di cui al presente articolo."

Emendamento proposto dalle Regioni all'unanimità.

Motivazione: si propone di aggiungere il comma 5-bis al fine di uniformare la norma, anche in relazione alla modifica dell'art 14 della L. 447/95, proposta nel seguito (art. 15).

ACCOLTO

All'art. 17, in rubrica e al comma 1, sono proposte le seguenti modifiche:

ART. 17

(Disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono particolari attività sportive)

1. Con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle disposizioni del presente decreto, ~~con la specifica disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, incluso il tiro a volo e attività assimilabili, ovvero discipline sportive con utilizzo di armi da fuoco.~~ con la specifica disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile che prevedono l'utilizzo di armi da fuoco, incluso il tiro a volo.

Emendamento proposto dalle Regioni alla unanimità.

Motivazione: si propone la modifica in quanto per tutte le altre discipline olimpiche si debbono continuare ad applicare i limiti vigenti.

In effetti sfugge la *ratio*, dal punto di vista della tutela acustica, della necessità di disciplinare in separata sede ed in deroga le attività sportive olimpiche, privilegiandole rispetto ad altre.

Limitare la deroga alle attività che prevedono l'utilizzo di armi da fuoco ha invece un'indubbia giustificazione sotto il profilo tecnico.

NON ACCOLTO

Non si condivide la proposta di limitare la possibilità di aggiornare il regolamento, escludendo le attività assimilabili alle discipline olimpiche in forma stabile, peraltro già previste dalla normativa vigente.

All'art. 20, in rubrica e al comma 1, sono proposte le seguenti modifiche:

ART. 20

(Tecnico competente in acustica ambientale)

1. Al presente capo sono stabiliti i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica ambientale, di cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La professione di tecnico competente in acustica ambientale rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Emendamento proposto dalle Regioni alla unanimità.

Motivazione: Riteniamo importante specificare la figura con la locuzione "in acustica ambientale" per meglio identificare il campo di applicazione di questa figura professionale, da non confondersi con altri settori dell'acustica.

NON ACCOLTA

Considerati i requisiti richiesti, si ritiene che il tecnico competente possieda professionalità adeguate per operare anche al di fuori del campo dell'acustica ambientale.

All'art. 21, in rubrica e ai comma 1, 3, 4, 5 e 6 sono proposte le seguenti modifiche:

ART. 21

(Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale)

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica ambientale, sulla base dei dati inseriti dalle Regioni/Province Autonome, cui i soggetti interessati a svolgere tale professione ed in possesso dei requisiti richiesti devono presentare apposita domanda.

Emendamento proposto dalle Regioni alla unanimità.

Motivazione: Riteniamo importante specificare la figura con la locuzione "in acustica ambientale" per meglio identificare il campo di applicazione di questa figura professionale, da non confondersi con altri settori dell'acustica.

NON ACCOLTA

Considerati i requisiti richiesti, si ritiene che il tecnico competente possieda professionalità adeguate per operare anche al di fuori del campo dell'acustica ambientale.

3. L'elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, il Comune di residenza, la nazionalità, ~~il codice di identificazione fiscale, la data, il numero d'iscrizione nazionale, gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la Regione/Provincia Autonoma che lo ha rilasciato.~~

Motivazione: emendamento necessario al fine di premettere la modalità di accesso all'elenco, per i nuovi tecnici CAA visto che i riferimenti si trovano solo nell'allegato.

ACCOLTA CON MODIFICHE

La proposta è stata riformulata, senza modifiche sostanziali.

4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere che alcuni dati, tra quelli di cui al comma 3, non siano resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione nell'elenco, gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la Regione/Provincia Autonoma che lo ha rilasciato.

Emendamento proposto dalle Regioni alla unanimità.

Motivazione: Non si ritiene necessario il codice fiscale, in quanto non è utile ai fini dell'elenco. E' invece necessario riportare gli estremi del provvedimento regionale/provinciale (determina n. XXX e data) con il quale è riconosciuto il titolo e la P.A. che lo ha rilasciato (anche ARPA in alcune

regioni), ai fini della trasparenza amministrativa; si ritiene altresì necessario inserire l'aggettivo "nazionale" relativo al numero di iscrizione, per non ingenerare confusione con il numero di iscrizione agli elenchi regionali.

NON ACCOLTA

Ai fini dell'accessibilità dei dati, si ritiene sufficiente la pubblicazione del numero di iscrizione nell'elenco istituito dal comma 1, quale requisito per l'esercizio della professione.

~~5. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della Regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare alla Regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1, secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1. Le regioni provvedono all'inserimento dei richiedenti nell'elenco di cui al comma 1.~~

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni/Province Autonome comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco nominativo dei Tecnici competenti in acustica ambientale già inseriti negli elenchi regionali/provinciali del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998.

Emendamento proposto dalle Regioni a maggioranza.

Motivazione: Le regioni ritengono che in ragione di semplificazione amministrativa, sia per il professionista interessato sia per le amministrazioni competenti, trasparenza e rispetto di diritti acquisiti da ciascun tecnico competente già riconosciuto l'iscrizione debba avvenire d'ufficio e non a richiesta.

NON ACCOLTA

Si ritiene che spetti all'interessato di presentare domanda ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, affinché tale elenco risulti aggiornato con i nominativi dei tecnici effettivamente in attività.

~~6. I dipendenti pubblici, che non hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente ambientale da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, non iscritti nell'elenco di cui al comma 1, e che svolgono attività di tecnico competente in acustica nelle strutture pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono continuare a svolgere tale attività esclusivamente nei limiti e per le finalità derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza. Le predette strutture possono prevedere corsi di formazione per il personale ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.~~

Emendamento proposto dalle Regioni alla unanimità.

Motivazione: si tratta di tutelare i dipendenti pubblici che svolgono attività di tecnico competente nelle strutture pubbliche senza averne la qualifica.

ACCOLTA

Emendamento proposto dalle Regioni alla unanimità.

Motivazione: Si propone di spostare il riferimento alla formazione nella parte più consona del decreto.

NON ACCOLTA

Appare opportuno prevedere espressamente che gli enti locali possano svolgere appositi corsi di formazioni.

All'art. 22, ai commi 1, 2 e 3 sono proposte le seguenti modifiche:

1. All'elenco di cui all'articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico-scientifico, ~~come specificato in allegato 2~~, e di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno ~~6-18~~ crediti in tema di acustica nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di cui almeno 6 di laboratori di acustica secondo lo schema di corso di cui all'allegato 2;*
- b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2;*
- c) avere ottenuto almeno ~~6-18~~ crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 6 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;*
- d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.*

Emendamento proposto dalle Regioni alla unanimità.

Motivazione: si osserva che un credito corrisponde a 8 ore di lezione frontale e pertanto 6 crediti, equivalenti a 48 ore di lezione frontale sono insufficienti. Nei corsi di laboratorio invece un credito universitario corrisponde ad un numero maggiore di ore.

Si ritiene invece più congrua la proposta avanzata.

ACCOLTA CON MODIFICHE

Considerato che, ad avviso delle regioni, 6 crediti sono insufficienti, è stato ritenuto congruo il numero di 12 crediti, considerato che si tratta di formazione svolta nell'ambito di un corso o master universitario.

2. In via transitoria, per un periodo di non più di ~~cinque~~ tre anni dalla data del presente decreto, all'elenco di cui all'articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso di laurea o laurea magistrale

ad indirizzo tecnico-scientifico o di ~~di~~ diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti requisiti:

Emendamento proposto dalle Regioni alla unanimità.

Motivazione: si propone, come emerso in sede di riunione tecnica del 13.12.16, di ridurre a tre anni il periodo di transizione e di ricomprendere anche i laureati. Posto che il transitorio serve a tutelare chi abbia già iniziato l'attività di affiancamento (almeno un anno), si ritiene più ragionevole indicare tre anni.

NON ACCOLTA

Considerati i contenuti del corso, che prevede anche esercitazioni pratiche, l'affiancamento non si ritiene necessario per i laureati.

a) aver svolto attività professionale non occasionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni per i diplomati e di due anni per i laureati, ~~decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza~~, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. Per attività professionale in materia di acustica applicata si intende:

- 1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge;*
- 2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;*
- 3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;*
- 4) redazione di piani di risanamento acustico;*
- 5) misurazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;*
- 6) attività professionali nei settori dell'acustica ambientale applicata all'industria ovvero acustica forense.*

Emendamento proposto dalle Regioni alla unanimità.

Motivazione: Riteniamo opportuno l'inserimento anche dei laureati che potrebbero avere già iniziato un periodo di affiancamento e gli deve essere garantita la possibilità di concludere. Trattandosi di un periodo transitorio che mira a chiudere definitivamente un ciclo, si ritiene inutile disporre la "comunicazione dell'avvio" e modificare le modalità già in essere in ogni regione.

NON ACCOLTA

La data di comunicazione dell'avvio dell'attività appare necessaria per la verifica dell'effettiva durata dell'affiancamento, che peraltro non si ritiene necessario per i laureati, considerati i contenuti del corso, che prevede anche esercitazioni pratiche.

- b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2.*

2.bis Le altre attività in campo acustico che non rientrano nel campo dell'acustica ambientale ai sensi della legge 447/95 e decreti applicativi, hanno valenza integrativa, quali, ad es. le misurazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Emendamento proposto dalle Regioni alla unanimità.

Motivazione: Le prestazioni in acustica negli ambienti di lavoro non rientrano tra le competenze del tecnico competente in acustica ambientale. Si tratta di due materie differenti, per quanto afferenti entrambe all'acustica, che richiedono formazione e preparazione specifica. Anche la norma di riferimento, dpcm 31 marzo 1998, stabilisce che vengano valutate solo come attività integrative e si chiede l'inserimento del comma 2 bis.

ACCOLTA CON MODIFICHE

Si condivide la soppressione del punto 5. Non si ravvisa la necessità di introdurre il punto 2-bis, in quanto privo di carattere precettivo.

3. L'idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti ai commi 1 e 2 sono verificati dalla commissione di cui all'allegato 1, punto 3. Regione/Provincia Autonoma.

Emendamento proposto dalle Regioni alla unanimità.

Motivazione: si propone di cancellare il riferimento alla commissione regionale, come emerso nel corso degli ultimi incontri.

ACCOLTA

All'art. 23, al comma 1, è proposta la seguente modifica:

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con il compito di:

- a) monitorare, a livello nazionale, la qualità del sistema di abilitazione e la conformità didattica dei corsi di formazione previsti dal presente decreto, ~~anche attraverso appositi pareri resi alla commissione di cui all'allegato 1, punto 3;~~*

Emendamento proposto dalle Regioni alla unanimità.

Motivazione: si propone di cancellare il riferimento alla commissione regionale, come emerso nel corso degli ultimi incontri.

ACCOLTA CON MODIFICHE

La proposta è stata riformulata, considerato che le funzioni attribuite alla commissione regionale nella precedente versione del decreto, sono attualmente attribuite alle regione a norma dell'allegato 1, punto 3.

All'art. 25, al comma 2, è proposta la seguente modifica:

2. Oltre a quanto previsto all'articolo 22, comma 2, si applica la disciplina previgente, per un periodo massimo di due anni, ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già intrapreso un percorso formativo per Tecnico competente in acustica ambientale, ove già previsto dalla previgente disciplina della Regione/Provincia autonoma competente.

~~sono iscritti ad un corso riconosciuto dalla regione o abbiano iniziato il periodo di due o quattro anni di attività svolta nel campo dell'acustica ambientale ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998.~~

Emendamento proposto dalle Regioni alla unanimità.

Motivazione: si propone l'emendamento per equità con i soggetti che si formano in affiancamento.

NON ACCOLTA

La proposta non si ritiene applicabile, in quanto ad oggi non risulterebbe possibile verificare l'effettivo svolgimento dell'attività di affiancamento, in mancanza di una certificazione dell'avvio.

Le Regioni concordano di richiedere al ministero se i tecnici competenti riconosciuti dalla regione/provincia autonoma possano esercitare immediatamente o devono attendere l'iscrizione nel nuovo elenco nazionale.

ACCOLTA

In accoglimento della criticità evidenziata dalle regioni, è stata introdotta la specifica disciplina transitoria di cui all'art. 25, comma 4.

All'Allegato 1, punto 2. è proposto l'inserimento, in fine, del seguente periodo:

Deve essere garantita dalle strutture pubbliche territoriali di appartenenza, anche attraverso iniziative interne, adeguata formazione dei dipendenti che svolgono attività di tecnico competente in acustica ambientale all'interno delle medesime strutture, indipendentemente dalla loro iscrizione all'elenco di cui al comma 1.

Emendamento proposto dalle Regioni.

L'emendamento è proposto come premesso nei commenti dell'articolo 21 comma 6.

Motivazione: occorre garantire che anche i dipendenti pubblici che svolgono attività di tecnico competente vengano debitamente formati dalla rispettive strutture.

NON ACCOLTA

La fattispecie è già espressamente disciplinata dall'art. 21, comma 6, che prevede la possibilità di svolgere attività di formazione da parte degli enti locali.

All'Allegato 1, si propone la soppressione del punto 3.

3. Commissione regionale

Al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, nonché, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'articolo 23, la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all'allegato 2, è costituita, presso ciascuna regione, una commissione composta da almeno tre membri adeguatamente qualificati, appositamente designati dalla regione. I componenti della commissione durano in carica 5 anni. Le decisioni sono prese a maggioranza.

Ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, o altri emolumenti comunque denominati.

Emendamento proposto dalle Regioni.

Motivazione: Si propone di cancellare tale commissione ed i relativi riferimenti nel testo, come condiviso in sede di riunione tecnica del 13.12.2016 per eccessivo appesantimento in capo alle amministrazioni.

ACCOLTO CON MODIFICHE

Le funzioni attribuite alla commissione regionale nella precedente versione del decreto, sono state assegnate alle regioni.

All'allegato 2, si propone la soppressione della Parte A.

Emendamento proposto dalle Regioni.

Motivazione: Dal momento che l'elenco di cui all'allegato 2 parte A non è esaustivo (mancano a titolo esemplificativo e non esaustivo le classi di laurea in astronomia, biologia, geologia, agraria, scienze forestali, ecc.) e le classi di laurea sono suscettibili di aggiornamento continuo da parte del MIUR, si propone di cassare l'intera parte A

NON ACCOLTO

La formulazione attuale è stata concordata con il MIUR.

All'allegato 2, alla Parte B si propongono le seguenti modifiche.

PARTE B

SCHEMA DI CORSO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

1. I corsi in acustica per tecnici competenti sono tenuti da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché dai soggetti idonei alla formazione ai sensi dell'allegato 1, punto 3, che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore e purché venga riconosciuta preventivamente dalla Regione/Provincia autonoma competente per territorio la rispondenza dei corsi medesimi ai requisiti di cui ai punti successivi.

Emendamento proposto dalle Regioni alla unanimità.

Motivazione: per organicità del testo si rende necessario escludere il riferimento alla Commissione regionale di cui all'allegato 1 punto 3.

Per garantire l'adeguata preparazione occorre che il contenuto del corso sia riconosciuto dalla Regione/PA

NON ACCOLTA

A seguito della modifica dell'allegato 1, punto 3, con la quale i compiti precedentemente attribuiti alla commissione regionale sono stati attribuiti alle regioni, il riferimento risulta corretto.

2. I corsi si concludono con un esame, ai fini del rilascio di un'attestazione finale di profitto, tenuto da una commissione composta da due membri esperti scelti fra i docenti del corso~~facenti parte della struttura organizzatrice aventi la qualifica di tecnico competente in acustica~~ e da un membro indicato della Regione/Provincia Autonoma competente.~~I componenti della commissione sono scelti a rotazione annuale, tra personale in possesso di adeguate competenze professionali.~~

Emendamento proposto dalle Regioni a maggioranza

Motivazione: si rileva che i soggetti idonei alla formazione generalmente sono dotati di personale esperto nell'organizzazione, ma non di personale specializzato nel settore formativo che ingaggiano per l'occasione. Occorre quindi eliminare il riferimento alla struttura formatrice.

Si ritiene opportuno mantenere, con finalità di garanzia, un membro designato dalla Regione, che non sia necessariamente un dipendente regionale.

ACCOLTA

6. I contenuti minimi del corso sono riportati nella tabella seguente.

“Schema di corso in acustica per tecnici competenti”

<i>modulo XI</i>	<i>Acustica <u>ambientale in ambito forense</u></i>
------------------	---

NON ACCOLTA

Si ritiene che il tecnico competente debba acquisire competenze adeguate per operare anche al di fuori del campo ambientale.

Di seguito vengono illustrate le osservazioni formulate dall'ANCI, come riportate nel parere reso, con le relative valutazioni di accoglibilità.

Il decreto legislativo, quale norma di revisione della legge quadro in materia di inquinamento acustico rimanda in diverse parti alla decretazione attuativa rispetto agli aspetti tecnici e applicativi. In questa logica, si evidenzia la necessità di prevedere, come disposto dalla legge comunitaria di delega, che nei diversi decreti delegati siano previste le intese e i pareri da acquisire in sede di Conferenza Unificata rispetto ai provvedimenti che riguardano i Comuni, quali soggetti designati dalla norma primaria all'applicazione delle norme in materia di inquinamento acustico.

EMENDAMENTI

1. *All'articolo 3, comma 1, lettera e) dopo le parole «su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA),» inserire le parole «previa intesa con la Conferenza Unificata». (DECRETO SU CRITERI PER INDIVIDUAZIONE ZONE SILENZIOSE)*
2. *All'articolo 13, comma 1, alla fine della lettera d) inserire le parole «previa intesa con la Conferenza Unificata». (DECRETO SU MODALITA' DEVOLUZIONE SOMME DERIVANTI DA APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DAI COMUNI, DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PIANI DI AZIONE)*
3. *All'articolo 14, comma 1 dopo le parole «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, » inserire le parole «sentita la Conferenza Unificata». (DECRETO SU DISCIPLINA INQUINAMENTO ACUSTICO TRAFFICO MARITTIMO, IMPIANTI RISALITA, ELIPORTI, IMPIANTI EOLICI)*
4. *All'articolo 19, comma 1 dopo le parole «di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, » inserire le parole « previa intesa con la Conferenza Unificata». (DECRETO IMPIANTI EOLICI)*
5. *All'articolo 27, comma 2 dopo le parole «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, » inserire le parole « previa intesa con la Conferenza Unificata». (DECRETO RELAZIONE BIENNALE SULLO STATO ACUSTICO CHE DEVONO REDIGERE I COMUNI)*

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194)

Emendamento

Al comma 2, lettera bb) sostituire le parole « determinata dalla regione territorialmente competente» con le parole « delimitata dalla amministrazione comunale competente per territorio, anche attraverso attività di concertazione con altre le amministrazioni comunali qualora la zona silenziosa sia costituita da porzioni di territorio riferite a più comuni e trasmesse dai Comuni alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente ».

Motivazioni

La delimitazione delle zone silenziose è competenza dei Comuni, saranno quindi le regioni a trasmettere al Ministero le delimitazioni effettuate dai Comuni sul proprio territorio.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194)

Emendamento

Al comma 1, lettera a) le parole “31 marzo 2017” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2017 e, successivamente, ogni cinque anni”

Motivazioni

L'anticipazione della data proposta al 31 marzo 2017 non è compatibile con i tempi necessari per la redazione da parte dei Comuni della Mappa acustica strategica e l'approvazione della stessa con provvedimento deliberativo della autorità competente dell'agglomerato.

Articolo 3

(Modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194)

Emendamento

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole “entro il 18 aprile 2018” con le parole “entro il 30 giugno 2018”.

Motivazioni

Tutte le Regioni e l'ANCI concordano sulla necessità di mantenere la scadenza attuale al 30 giugno per quanto già motivato e in quanto i Comuni e le autorità competenti hanno programmato le attività sulla base della scadenza fissata e un anticipo di 3 mesi potrebbe determinare un mancato adempimento entro i termini.

Articolo 8

(Commissione per la tutela dell'inquinamento acustico)

Emendamento

Alla fine del comma 3 inserire l'alinea «- un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani».

Motivazioni

E' necessario che anche i Comuni prendano parte alle attività della Commissione, specie per le attività che attengono all'aggiornamento dei decreti attuativi della legge quadro n. 447/95.

Articolo 9

(modifiche all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

Emendamenti

Al comma 1, lettera a), alinea 2) eliminare le parole “,il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili le azioni previste all'articolo 9”.

Al comma 1, eliminare la lettera b).

Dopo la lettera b) inserire le seguenti lettere:

“c) Al comma 3 sostituire la lettera g) con la seguente: “g) valore limite di attenzione: il valore specifico di immissione il cui superamento obbliga ad un intervento di risanamento acustico prioritario;

d) Al comma 4 la lettera i) è eliminata”

Motivazioni

Il superamento del valore limite di attenzione determina l'esigenza di un intervento di risanamento acustico prioritario, ma non configura una situazione da contrastare necessariamente con l'utilizzo dei provvedimenti amministrativi '*extra ordinem*' previsti all'art.9.

L'introduzione del concetto di limite di immissione specifico nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione all'esercizio, in particolare per le attività economiche e produttive potrebbe determinare da parte della P.A. diniego all'apertura ovvero prescrizioni all'esercizio non compatibili con la natura della attività ovvero la richiesta di revisione verso il basso dei limiti vigenti per le attività già legittimate all'esercizio sulla base di un valore specifico non determinato in tale fase dalla P.A. Tale misure non appaiono applicabili in termini di strumenti giuridico amministrativi in capo alle Amministrazioni comunali, per possibili profili di illegittimità e conseguente incremento di contenziosi nei confronti della P.A. anche alla luce del fatto che vigenti misure di semplificazione concernenti gli adempimenti in materia di acustica ambientale nell'ambito di dette procedure di legittimazione all'esercizio prevedono asseverazioni di conformità acustica ambientale senza l'esigenza di parere espresso della P.A. su elaborati tecnici.

Si rappresenta come la finalità di tutela al recettore, con l'introduzione prefigurata del concetto di introduzione del valore limite di immissione specifico sia di fatto già assicurata dalla vigente normativa all'atto della richiesta alla attività del rispetto del valore limite di immissione al recettore. Il concetto di valore limite di immissione specifico troverebbe efficace applicazione in caso di accertato inquinamento acustico ambientale ad un recettore, generato da una concorsualità di sorgenti, al fine di consentire alle Amministrazioni comunali, avvalendosi anche delle ARPA, di determinare un valore limite di immissione specifico per le singole attività, parametrato alla misura del contributo delle stesse all'inquinamento acustico accertato al recettore.

Mutuando la normativa vigente per altre questioni ambientali, anche per l'inquinamento acustico dovrebbe essere emanata una norma analoga al DPCM 08/07/2003 che prevede formule applicative per il risanamento dei superamenti dei limiti di campo elettromagnetico nel caso vi sia una concorsualità di sorgenti.

Articolo 11

(modifiche all'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

Emendamento

Al comma 1, alla fine della lettera b) inserire le parole "ed ai comuni individuati dalle Regioni quali agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 194/05."

Motivazioni

Senza la modifica proposta gli agglomerati, in genere coincidono con i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, seppure in regola rispetto agli obblighi di trasmissione dei dati e delle informazioni relativi alla mappatura acustica, risulterebbero esclusi dai criteri di priorità che seguiranno le amministrazioni regionali e statali per la concessione di contributi.

Articolo 22

(Requisiti per l'iscrizione)

Emendamento

Sostituire il comma 2 con il testo seguente: "All'elenco di cui all'art. 22 possono essere iscritti inoltre i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o

scientifico, come specificato in allegato, o di titoli accademici di dottorato di ricerca, che siano abbiano superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica ambientale per tecnici competenti in acustica ambientale secondo lo schema riportato nell'allegato, e che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 6 crediti in tema di acustica nelle tematiche oggetto della L. 447/95, secondo lo schema di corso di cui all'allegato;
- b) avere ottenuto almeno 6 crediti formativi universitari in materie di acustica rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato;
- c) di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie tecniche o scientifiche, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.”

Sostituire il comma 2 con il testo seguente: “All'elenco di cui all'art. 22 possono essere iscritti inoltre i cittadini italiani in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica, che abbiano superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica ambientale per tecnici competenti in acustica ambientale secondo lo schema riportato nell'allegato.”

In subordine:

Modificare il comma 2, lettera a), nel seguente modo: eliminare le parole “... decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, ...”

Motivazione

Premettendo che nulla osta al riconoscimento per i diplomati come Tecnici Competenti in Acustica Ambientale (TCAA), si ritiene che l'attività professionale in materia acustica ambientale possa essere sostituita dalla frequentazione, con esito positivo dell'esame finale, di un corso in acustica specifico per TCAA adeguatamente organizzato. Il corso specifico per TCAA dovrebbe essere reso obbligatorio, opportunamente modulato, anche per i soggetti laureati.

Il comma 2, lettera a), così come proposto comporterebbe per i professionisti che già operano l'affiancamento ad un TCAA, ma che non hanno concluso il periodo previsto dalle disposizioni attualmente vigenti nelle regioni, di dover azzerare l'attività svolta e farla ripartire con la comunicazione alla regione competente.

Articolo 23

(Tavolo tecnico nazionale di coordinamento)

Emendamento

Alla fine del comma 3 inserire le parole «e un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani».

Motivazioni

E' necessario che anche i Comuni prendano parte alle attività del Tavolo preposto a coordinare le attività di formazione rispetto ai tecnici acustici competenti, che operano sul territorio anche per attività strettamente connesse con quelle di tipo amministrativo (es. rilascio di autorizzazioni) svolte dai Comuni. Si ricorda, infatti che le competenze dei comuni sono ben definite dalla L. 447/95 sia in materia di pianificazione, e di controllo sia ante (art. 8) che post autorizzazione.

ALLEGATO

PARTE B (Schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica)

Emendamenti

Alla Rubrica dopo la parola “acustica” inserire le parole “e ambientale”.

Sostituire il Punto 5 con il seguente:

“5. Ai fini della validità per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale il corso deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) per i soggetti in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale la durata del corso non può essere inferiore a 90 ore, delle quali almeno 30 di esercitazione pratiche;
- b) per i soggetti in possesso del diploma di diploma ad indirizzo tecnico o maturità scientifica la durata del corso non può essere inferiore a 180 ore, delle quali almeno 60 di esercitazione pratiche;
- c) l’obbligo della frequenza del corso non potrà essere inferiore al 90% della durata;
- d) i contenuti minimi del corso devono corrispondere a quelli indicati al successivo punto 6;
- e) i corsi sono riconosciuti dalla regione in cui vengono organizzati e sono validi sull’intero territorio nazionale.”

Lo schema di corso in acustica per tecnici competenti va così modificato: «Modulo XI: Nozioni di diritto e acustica forense».

Motivazioni

Ritenendo che il corso di formazione per TCAA sia fondamentale per completare le conoscenze normative, tecniche e scientifiche nel campo dell’acustica ambientale anche per i laureati, è altresì necessario differenziare la struttura del corso per adeguarlo al livello del titolo di studio dei discenti. Si ritiene necessario ed utile per la professione di TCAA, inoltre, approfondire aspetti del diritto civile e penale.

All’esito delle valutazioni svolte con riguardo alle osservazioni dell’ANCI è risultata accoglibile la proposta di integrazione dell’articolo 11, recante modifiche all’articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con l’inserimento, al comma 1, alla fine della lettera b), delle parole “ed ai comuni individuati dalla regione o dalla provincia autonoma quali agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe acustiche strategiche di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.”.

Sul testo dello schema di decreto, come approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, hanno reso il previsto parere le competenti Commissioni parlamentari.

La Commissione VIII della Camera dei Deputati ha reso in data 17 gennaio 2017 il proprio parere favorevole con osservazioni, le quali vengono di seguito partitamente illustrate assieme alle motivazioni che hanno condotto al loro recepimento o alla conferma del testo sottoposto all’esame parlamentare.

Lettera a): *valuti il Governo l'opportunità di specificare, all'articolo 2, comma 1, lettera b) e all'articolo 3, comma 1, lettera b), che le infrastrutture ivi richiamate sono le infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni e che i dati di cui all'allegato 6 relativi alle mappature acustiche di dette infrastrutture devono intendersi riferiti al precedente anno solare.*

L'osservazione è stata accolta e si è provveduto a modificare di conseguenza il testo normativo.

Lettera b): *valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 2, comma 1, di sostituire la lettera e) con la seguente: "Fermo restando la tempistica di cui ai commi 3 e 3-bis, le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai predetti commi sono riesaminate e rielaborate, in funzione della necessità, almeno ogni cinque anni."*

L'osservazione è stata accolta e si è provveduto a modificare di conseguenza il testo normativo.

Lettera c): *valuti il Governo l'opportunità di precisare, all'articolo 12, comma 1, lettera a), che la valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto dei casi di concorrenza tra le diverse infrastrutture interessate, in fase di progettazione.*

L'osservazione è stata accolta e si è provveduto a modificare di conseguenza il testo normativo.

Lettera d): *valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 13, comma 1, lettera f), di prevedere che, per quanto riguarda il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, l'obbligo di accantonamento ivi previsto non sussiste nei casi in cui il finanziamento degli interventi del piano di contenimento ed abbattimento del rumore risulti a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.*

L'osservazione è stata accolta con riformulazione, al fine di garantire che gli interventi del piano di contenimento e abbattimento del rumore trovino integrale copertura a carico dei fondi disciplinati dai contratti di programma.

Lettera e): *all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3) andrebbe pertanto valutato di prevedere una specifica deroga per evitare che gli spettacoli di musica dal vivo possano essere coinvolti nel processo di riformulazione o di prevedere una specifica disciplina di attuazione applicabile al settore dello spettacolo dal vivo.*

L'osservazione è stata accolta e si è provveduto a modificare di conseguenza il testo normativo, con la previsione, all'articolo 14, di un apposito regolamento di attuazione per la disciplina dell'inquinamento acustico derivante dalle attività in questione.

Lettera f): *andrebbe inoltre valutato di prevedere una specifica deroga per il settore industriale, con particolare riferimento agli impianti preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 447/1995, o in alternativa prevedere una disciplina specifica di attuazione applicabile a tale settore.*

L'osservazione è stata accolta e si è provveduto a modificare di conseguenza il testo normativo, con la previsione, all'articolo 9, di una specifica disposizione che, nelle zone già urbanizzate, esclude l'applicazione alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 447/1995 del valore di immissione specifico, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di

aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), circa l'adozione di appositi piani di risanamento, con modalità tali da consentire la prosecuzione dell'esercizio delle attività preesistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.

Lettera g): *valuti il Governo l'opportunità di tenere conto, in sede di adozione del decreto attuativo in materia di impianti eolici di cui all'art.14, delle peculiarità degli impianti esistenti, al fine di evitare effetti potenzialmente penalizzanti derivanti dall'introduzione di una nuova disciplina, diversa da quella esistente al momento della loro entrata in esercizio.*

L'osservazione appare accoglibile e in sede di adozione del regolamento relativo al settore, conformemente al principio consolidato della normativa ambientale, si terrà conto delle peculiarità degli impianti esistenti ai fini del loro graduale adeguamento alla nuova disciplina introdotta.

La Commissione XIV della Camera dei Deputati ha reso in data 11 gennaio 2017 il proprio parere favorevole.

La Commissione V della Camera dei Deputati ha reso in data 20 dicembre 2016 il proprio parere favorevole con i seguenti rilievi, che sono stati integralmente recepiti.

All'articolo 8, comma 6, dopo le parole: "gettoni di presenza" inserire le seguenti: "rimborsi spese".

All'articolo 23, comma 5, dopo le parole: "gettoni di presenza" inserire le seguenti: "rimborsi spese".

All'articolo 28, comma 1, sostituire la parola: "derivano" con le seguenti: "devono derivare".

La Commissione XIII del Senato ha reso in data 18 gennaio 2017 il proprio parere favorevole con osservazioni, le quali vengono di seguito partitamente illustrate assieme alle motivazioni che hanno condotto al loro recepimento o alla conferma del testo sottoposto all'esame parlamentare.

Lettera a): *all'articolo 2, comma 1, lettera a) si ritiene opportuno posticipare la scadenza del 31 marzo 2017 al 30 giugno 2017.*

L'osservazione è stata accolta e si è provveduto a modificare di conseguenza il testo normativo.

Lettera b): *valuti il Governo l'opportunità di specificare, all'articolo 2, comma 1, lettera b) e all'articolo 3, comma 1, lettera b), che le infrastrutture ivi richiamate sono le infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni e che i dati di cui all'allegato 6 relativi alle mappature acustiche di dette infrastrutture devono intendersi riferiti al precedente anno solare.*

L'osservazione è stata accolta e si è provveduto a modificare di conseguenza il testo normativo.

Lettera c): *valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 2, comma 1, di sostituire la lettera e) con la seguente: "Fermo restando la tempistica di cui ai commi 3 e 3-bis, le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai predetti commi sono riesaminate e rielaborate, in funzione della necessità, almeno ogni cinque anni."*

L'osservazione è stata accolta e si è provveduto a modificare di conseguenza il testo normativo.

Lettera d): *valuti il Governo l'opportunità di precisare, all'articolo 12, comma 1, lettera a), che la valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto dei casi di concorrenza tra le diverse infrastrutture interessate, in fase di progettazione.*

L'osservazione è stata accolta e si è provveduto a modificare di conseguenza il testo normativo.

Lettera e): *valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 13, comma 1, lettera f), di prevedere che, per quanto riguarda il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, l'obbligo di accantonamento ivi previsto non sussiste nei casi in cui il finanziamento degli interventi del piano di contenimento ed abbattimento del rumore risulti a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, qualora tali fondi siano almeno pari a quelli da accantonare; si propone inoltre di disciplinare il caso in cui le risorse derivanti dai contratti di programma siano inferiori alla quota che dovrebbe essere oggetto di accantonamento.*

L'osservazione è stata accolta con riformulazione, al fine di garantire che gli interventi del piano di contenimento e abbattimento del rumore trovino integrale copertura a carico dei fondi disciplinati dai contratti di programma.

Lettera f): *all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3) andrebbe pertanto valutato di prevedere una specifica deroga per evitare che gli spettacoli di musica dal vivo possano essere coinvolti nel processo di riformulazione o di prevedere una specifica disciplina di attuazione applicabile al settore dello spettacolo dal vivo.*

L'osservazione è stata accolta e si è provveduto a modificare di conseguenza il testo normativo, con la previsione, all'articolo 14, di un apposito regolamento di attuazione per la disciplina dell'inquinamento acustico derivante dalle attività in questione.

Lettera g): *andrebbe inoltre valutato di prevedere una specifica deroga per il settore industriale, con particolare riferimento agli impianti preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 447/1995, o in alternativa prevedere una disciplina specifica di attuazione applicabile a tali impianti nelle zone già urbanizzate.*

L'osservazione è stata accolta e si è provveduto a modificare di conseguenza il testo normativo, con la previsione, all'articolo 9, di una specifica disposizione che, nelle zone già urbanizzate, esclude l'applicazione alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 447/1995 del valore di immissione specifico, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), circa l'adozione di appositi piani di risanamento, con modalità tali da consentire la prosecuzione dell'esercizio delle attività preesistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.

Lettera h): *valuti il Governo l'opportunità di tenere conto, in sede di adozione del decreto attuativo in materia di impianti eolici di cui all'art.14, delle peculiarità degli impianti esistenti, al fine di evitare effetti potenzialmente penalizzanti derivanti dall'introduzione di una nuova disciplina, diversa da quella esistente al momento della loro entrata in esercizio.*

L'osservazione appare accoglibile e in sede di adozione del regolamento relativo al settore, conformemente al principio consolidato della normativa ambientale, si terrà conto delle peculiarità degli impianti esistenti ai fini del loro graduale adeguamento alla nuova disciplina introdotta.

Lettera i): *valuti il Governo la possibilità di prevedere un termine congruo per l'adozione del decreto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'art. 19.*

L'osservazione è stata accolta e si è provveduto a modificare di conseguenza il testo normativo.

La Commissione XIV del Senato ha reso in data 10 gennaio 2017 il proprio parere favorevole.

La Commissione VIII del Senato ha reso in data 10 gennaio 2017 il proprio parere favorevole.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

Le norme introdotte dal comma 1 hanno portata definitoria, in ogni caso le azioni introdotte dal presente articolo a carico di regioni e province autonome non comportano oneri finanziari e carichi di lavoro aggiuntivi, in quanto le regioni e le province autonome già svolgono le azioni di notifica e di verifica delle infrastrutture di loro competenza.

Articolo 2

Il comma 1, lettere a), b), c), non produce effetti sulla finanza pubblica, in quanto riguarda la rimodulazione della tempistica relativa ad adempimenti già previsti, nonché i contenuti della comunicazione sulla mappatura acustica nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, che non coinvolge soggetti pubblici.

Ai sensi della lettera d), le mappature acustiche sono redatte sulla base di linee guida adottate con decreto del Ministero dell'ambiente, su proposta dell'ISPRA; si tratta di compiti che rientrano nelle attribuzioni istituzionali del Ministero e dell'Istituto, in ottemperanza alla direttiva INSPIRE, pertanto non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera e) riformula gli obblighi già previsti riguardanti il riesame e la rielaborazione delle mappe acustiche.

La lettera f) prevede che nel caso in cui le regioni o le province autonome sono i soggetti responsabili della redazione delle mappature acustiche o delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente. Trattandosi di attività già previste a carico del Ministero dell'ambiente, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viene inoltre specificata la facoltà per le regioni e il Ministero dell'ambiente di avvalersi delle ARPA/ISPRA, come già avviene oggi a legislazione vigente, pertanto non si determinano aggravii sul bilancio pubblico.

Articolo 3

Le lettere a), b), c), d) non producono effetti sulla finanza pubblica, in quanto riguardano la rimodulazione della tempistica e delle modalità relative ad adempimenti già previsti.

La lettera e) prevede che nel caso in cui le regioni o le province autonome sono i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente; si tratta di compiti già previsti, pertanto verranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera f) ha natura ordinamentale, nell'ottica di semplificazione dell'attività di pianificazione per le materie ivi indicate, pertanto non si configurano effetti sulla finanza pubblica.

La lettera g) prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente, su proposta dell'ISPRA, sono stabiliti i criteri per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna; si tratta di un'attività che rientra nei compiti istituzionali del Ministero dell'ambiente e dell'ISPRA, che verrà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, l'azione sinergica di coordinamento delle attività di pianificazione acustica non comporta oneri aggiuntivi, in quanto i piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore ed i piani di azione sono già allo stato attuale richiesti dalle relative norme, anzi la formulazione dell'articolo mira a rendere unica l'azione che ora è disgiunta nel tempo e nei contenuti e che richiede allo stato la duplicazione di alcuni adempimenti, in un'ottica pertanto di semplificazione procedurale.

Articolo 4

L'articolo non introduce oneri ulteriori rispetto a quelli già svolti dalle regioni.

Il comma 1, lettera a), prevede il termine unico del 30 giugno 2020, e successivamente ogni cinque anni, per i dati sugli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonché aeroporti principali, che il Ministero dell'ambiente deve comunicare alla Commissione europea; si tratta di una norma volta ad allineare le tempistiche attualmente previste alle lettere a) e b) dell'articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 194 del 2005 e pertanto, avendo natura ordinamentale, non determina effetti finanziari.

Il comma 1, lettera b), delimita i compiti informativi delle regioni, facendo riferimento alle regioni territorialmente competenti e limitatamente agli agglomerati e alle infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale né di interesse di più regioni, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, si precisa la portata dell'obbligo informativo ivi previsto per le regioni e le province autonome, indicando il termine del 31 maggio 2020 e una scadenza periodica quinquennale; trattandosi di una norma che circoscrive gli adempimenti a carico dei citati enti territoriali già previsti a legislazione vigente, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5

La norma si limita a operare un aggiornamento dei riferimenti normativi in materia di accesso del pubblico ai dati ed alle informazioni in materia ambientale, pertanto non determina effetti finanziari.

Articolo 6

L'articolo 6 estende le sanzioni già previste per l'omessa redazione di mappe acustiche e piani di azione di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 194 del 2005. Si propone, infatti, di introdurre una sanzione tale da rendere obbligatoria, da parte delle società ed enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati, la trasmissione dei dati per la redazione della mappa acustica strategica da parte dell'agglomerato principale. In tal modo si creano i presupposti per un potenziale incremento delle entrate dello Stato associato all'importo delle sanzioni, quantificabile solo a consuntivo.

Articolo 7

La norma presenta carattere ordinamentale, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8

La norma disciplina la Commissione tecnica, senza prevedere compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti, pertanto non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le spese di funzionamento saranno sostenute con le risorse del bilancio del Ministero dell'ambiente previste a legislazione vigente, specificamente sul capitolo 4111, concernente le spese di funzionamento della competente Direzione Generale, iscritto sul bilancio del Ministero dell'ambiente.

Articolo 9

Le norme contenute nell'articolo hanno carattere definitorio e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10

Tale articolo non comporta nessun onere aggiuntivo per la Pubblica Amministrazione, in quanto le attività ivi previste rientrano nei compiti istituzionali dei Ministeri coinvolti che vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 11

Questo articolo non comporta nessun onere aggiuntivo per la Pubblica Amministrazione, anzi determina una sostanziale riduzione degli oneri per i comuni tra i cinquantamila e i centomila abitanti (tenuto conto che il comma 5 attualmente vigente si applica a tutti i comuni sopra i cinquantamila abitanti) e consente un riallineamento della normativa nazionale alla direttiva 2002/49/CE. Inoltre, viene data priorità ai comuni che ottemperano all'obbligo di adozione della suddetta relazione, nonché ai comuni appartenenti agli agglomerati che ottemperano agli obblighi di cui al d.lgs n. 194/2005, per la concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali; si tratta di una diversa modalità di riparto delle risorse disponibili a legislazione vigente, pertanto non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12

Tale articolo non comporta nessun onere aggiuntivo per la Pubblica Amministrazione, tenuto conto che si tratta di una norma a carattere ordinamentale.

Articolo 13

Tale articolo non comporta alcun onere aggiuntivo per la Pubblica Amministrazione.

Le lettere a), b) e c) aggiornano in aumento l'importo delle sanzioni previste a legislazione vigente.

Alla lettera d) si prevede per tali risorse, nella misura del 70 per cento, la riassegnazione sul bilancio del Ministero dell'ambiente da destinare ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento acustico e alle ARPA/APPAs per i controlli di competenza. Si evidenzia che i piani di risanamento sono già previsti a legislazione vigente (articolo 7 della legge n. 447 del 1995).

La lettera e) prevede per i comuni e per le regioni la rendicontazione delle modalità di utilizzo delle suddette risorse che verrà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per i predetti enti territoriali.

La lettera f) disciplina le modalità di accantonamento dei fondi per le attività di contenimento del rumore, per le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, senza effetti sulla finanza pubblica.

La lettera g) prevede la possibilità di omettere l'accantonamento, fornendo adeguata motivazione, qualora sia dimostrato che non ricorre la necessità di realizzare interventi di risanamento acustico, senza effetti sulla finanza pubblica. Si prevede inoltre una disciplina specifica per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

La lettera h) prevede l'applicazione delle sanzioni in caso di inottemperanza dell'obbligo di predisporre e attuare i piani di contenimento e abbattimento del rumore.

Articolo 14

Tale articolo non comporta nessun onere aggiuntivo per la Pubblica Amministrazione, perché rientrante nei compiti istituzionali già introdotti dalla legge quadro 447/1995. La norma estende le fattispecie oggetto dei regolamenti di esecuzione previsti all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995 agli spettacoli dal vivo, impianti a fune e a cremagliera, eliporti, impianti eolici, elisuperfici e idrosuperfici. Inoltre, viene espunta dal citato articolo 11 la possibilità di avvalersi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori; si tratta di una norma di carattere ordinamentale, peraltro meramente facultizzante, priva di ricadute sulla finanza pubblica.

Inoltre alla lettera c) si prevede l'aggiornamento dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 447 del 1995 in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi conoscitivi, secondo criteri di semplificazione; si tratta di una norma a carattere procedurale, che prevede attività che rientrano nei compiti istituzionali dei Ministeri interessati, pertanto non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15

Tale articolo non comporta nessun onere aggiuntivo per la Pubblica Amministrazione perché di fatto rientra nelle competenze, in materia di tutela ambientale, dei comuni.

Articolo 16

Tale articolo non comporta nessun onere aggiuntivo per la Pubblica Amministrazione, in quanto rientra nelle attività di revisione e aggiornamento già previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Articolo 17

Tale articolo non comporta nessun onere aggiuntivo per la Pubblica Amministrazione, in quanto rientra nelle attività di aggiornamento previste dall'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Articolo 18

La norma presenta profili ordinamentali, senza ricadute sulla finanza pubblica, in quanto si limita a ricomprendere gli impianti eolici nella definizione di sorgenti sonore fisse.

Articolo 19

La norma riconduce nella competenza dello Stato la determinazione, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico.

Si tratta di attività che rientrano nei compiti istituzionali dei Ministeri coinvolti e verranno poste in essere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 20

La disposizione ha carattere ordinamentale in quanto stabilisce i criteri generali della professione di tecnico competente, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 21

L'art. 21 presenta carattere ordinamentale e informativo, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente dell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni competenti; tale attività verrà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede la pubblicazione da parte del Ministero dell'ambiente dei dati di cui al comma 1, cui le regioni avranno accesso secondo le modalità stabilite dal medesimo Ministero; le attività poste in essere dal Ministero dell'ambiente saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri sul bilancio statale. Al riguardo, si precisa che la creazione di idonei sistemi informatici per l'elenco di cui al comma 1, riconducibile alle spese di investimento, trova imputazione sul capitolo 8831, mentre le relative spese di funzionamento sono imputabili sul capitolo 3621, entrambi iscritti sul bilancio del Ministero dell'ambiente.

I commi 3 e 4 hanno natura ordinamentale, pertanto non determinano effetti finanziari.

Il comma 5 prevede una disciplina specifica per gli iscritti negli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'attività prevista per le regioni nel secondo periodo del comma in esame, concernente l'inserimento degli iscritti nell'elenco di cui al comma 1, rientra tra quelle già previste a legislazione vigente (in base alle previsioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 447 del 1995) pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6 è diretto a consentire la prosecuzione dell'attività di tecnico competente da parte dei dipendenti pubblici che già svolgono tale attività pertanto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le attività di cui ai commi 7 e 8 saranno svolte dal Ministero dell'ambiente con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri sul bilancio statale; in particolare, dette attività verranno poste in essere avvalendosi del capitolo 4111, concernente le spese di funzionamento della competente Direzione Generale, iscritto sul bilancio del Ministero dell'ambiente.

Articolo 22

L'art. 22 specifica i requisiti per l'iscrizione previsti dalla legge quadro n. 447 del 1995; si tratta di una norma di natura ordinamentale, priva di effetti finanziari.

Articolo 23

La norma prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente di un tavolo tecnico di coordinamento, senza prevedere per i componenti la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, o altri emolumenti comunque denominati; le spese di funzionamento del Comitato saranno soddisfatte con le risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, tali attività verranno poste in essere avvalendosi del capitolo 4111, concernente le spese di funzionamento della competente Direzione Generale, iscritto sul bilancio del Ministero dell'ambiente.

Articolo 24

La norma ha carattere abrogativo ed è priva di profili finanziari.

Articolo 25

La norma disciplina il regime transitorio applicabile nei confronti di chi ha già presentato domanda di riconoscimento ovvero risulta iscritto ad un corso regionale ed è pertanto priva di profili finanziari.

Articolo 26

La norma disciplina le modalità con cui sono stabiliti i criteri di sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 ed è priva di profili finanziari.

Articolo 27

Il comma 1 prevede l'adeguamento dei decreti ivi indicati a seguito dell'entrata in vigore del decreto in esame; si tratta di un'attività che rientra nelle attribuzioni dei Ministeri interessati (i quali hanno provveduto all'adozione dei citati decreti) e, pertanto, verrà svolta con le risorse umane, strumentali e disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che si tratta di una norma a carattere ordinamentale che individua lo strumento normativo con il quale definire i contenuti della relazione già prevista dalla legislazione vigente, specificamente dall'articolo 7, comma 5, della legge n. 447 del 1995.

Articolo 28

L'art. 28 ai commi 1 e 2 prevede un'apposita clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione del decreto in esame.

Ai sensi del comma 3, le integrazioni e le modifiche agli allegati del decreto in argomento sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente; l'attività rientra nelle attribuzioni istituzionali del citato Dicastero, pertanto non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 stabilisce il termine per l'adozione del decreto attuativo riguardante gli impianti eolici, senza effetti sulla finanza pubblica. Il comma 5 abroga una precedente normativa in materia di acustica ambientale (specificamente l'articolo 4, comma 3, della legge n. 426 del 1998) che viene sostituita dal presente schema di decreto, senza effetti sulla finanza pubblica. Il comma 6, infine, abroga il dpcm 31 marzo 1998, concernente "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della L. 26 ottobre 1995, n. 447"; si tratta di una disposizione ordinamentale che si rende necessaria alla luce della nuova disciplina introdotta dal presente decreto, che non determina pertanto effetti finanziari.